

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

• Roma - Sabato, 16 aprile 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 48.

Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 49.

Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Lazio Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 50.

Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 51.

Modifica della legge regionale 9 febbraio 1993, n. 16, concernente: Inquadramento nei ruoli dell'unità sanitaria locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando presso l'ospedale «Sandro Pertini» di Pietratata Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 52.

Rassegna nazionale di teatro ragazzi e giovani della città di Viterbo: concessione di un contributo regionale all'associazione Centro teatrale viterbese C.T.V. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 53.

Università della terza età Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 54.

Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo e l'occupazione della Sabina Romana Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 55.

Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1993, n. 56.

Istituzione del comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del comune di Marino Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1993, n. 57.

Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa Pag. 18

REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 1993, n. 2.

Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 «Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici» Pag. 24

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 51.

Norme sulla classificazione dei territori montani. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 52.

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 53.

Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 54.

Modifica della legge regionale 6 settembre 1993 n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane». Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 55.

Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali Pag. 55

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 56.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43: «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'asessmento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993». Pag. 32

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 57.

Campagna per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 58.

Integrazione e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 Pag. 34

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente: «Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo» e successive modificazioni Pag. 35

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 60.

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 61.

Modifiche ed integrazioni di leggi regionali in tema di «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, di agenzie di viaggio e turismo, di turismo d'alta montagna, di interventi di interesse turistico, di interventi regionali per la sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali di incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 62.

Variazione del bilancio di previsione 1993 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 63.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia. Pag. 4

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 54.**

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14, sulla tutela valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 55.

Norme in materia di nomine di competenza della Regione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 56.

Contributi alle Comunità Montane subentranti nei rapporti amministrativi e patrimoniali dei Consorzi di bonifica montani soppressi ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982 n. 3 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1993, n. 57.

Promozione e sviluppo dell'associazionismo Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993 n. 58.

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore albergo e modificazione delle tabelle «B» e «C» dell'allegato al legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 59.

Modifica della legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 60.

Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo Pag. 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46.**

Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47.

Norme per il sostegno delle attività culturali per l'anno 1993 Pag. 6

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1993, n. 23.

Modificazioni dell'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 11 del 22 aprile 1993, in materia di disciplina delle nomine e delle designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale e del comitato dei garanti. Pag. 61

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1993, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, ad oggetto «Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale - Comitato dei garanti».

Pag. 61

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 — Art. 31 legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977 Pag. 62

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22.

Conferimento di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle Unità Sanitarie Locali, ammissione ai concorsi per il profilo professionale degli psicologi nelle Unità Sanitarie Locali e norme sul riordino del Servizio Sanitario Provinciale Pag. 62

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 48.

Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

Finalità

1. La Regione tutela il diritto dei cittadini, donne e uomini, ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicuri la massima fruibilità dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attività lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le aspettative di miglioramento della qualità della vita.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale, in base alle finalità esposte nell'articolo 1 ed in attuazione a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza.

2. La Giunta regionale, in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'articolo 3, definisce i criteri per l'articolazione degli orari delle unità sanitarie locali, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Criteri per l'articolazione degli orari

1. I comuni devono adottare il piano di coordinamento degli orari secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, per adeguare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro attività lavorativa e, in particolare, devono attenersi ai seguenti criteri:

a) gli orari degli uffici e dei servizi delle amministrazioni pubbliche locali dirette al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non devono essere identici in tutti i giorni della settimana;

b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;

c) per i servizi pubblici devono essere altresì definite nuove modalità di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e semplifichino le modalità di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili al pubblico, che coprono l'intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione;

d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità ed, in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti d'urgenza, la mobilità di persone con bambini nonché la mobilità nelle ore notturne;

e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici e ricreativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 28 luglio 1971, n. 558 e dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, devono essere coordinati, in accordo con il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 e delle organizzazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di renderli più facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attività commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.

Art. 4.

Coordinamento delle attività urbanistiche e commerciali

1. I piani commerciali devono essere elaborati e attuati in relazione al piano di coordinamento degli orari di cui all'articolo 6, per quanto influente sull'organizzazione funzionale e spaziale della città.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. All'Assessore regionale al commercio, settore 27, ufficio IV, pianificazione commerciale, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) attività di documentazione, informazione ed orientamento presso i comuni singoli o associati;

b) esame delle domande di contributo presentate dai comuni;

c) attività di verifica sull'applicazione della presente legge, anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai comuni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;

d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno.

2. L'Assessore regionale al commercio, nella esplicazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale della collaborazione del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge regionale n. 44 del 1992, e delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Art. 6.

Contributi per l'adozione e la divulgazione del piano di coordinamento degli orari

1. La Regione concede contributi ai comuni singoli o associati per incentivare l'adozione e la divulgazione dei piani di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

2. A tal fine sono ammissibili a contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura massima del 60 per cento delle spese sostenute, le seguenti attività:

a) attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi nel territorio comunale propedeutiche alla definizione dei piani di coordinamento degli orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed altre attività collegate;

b) attuazione di iniziative volte alla diffusione di informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l'organizzazione dei servizi pubblici e privati.

Art. 7.

Domande di contributo finanziario

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, i comuni entro il 30 giugno di ogni anno, devono presentare domanda alla Regione corredata da:

a) lo studio di fattibilità per il piano di coordinamento degli orari approvato dal comune;

b) il programma delle iniziative tra quelle previste all'articolo 6, lettere a) e b) ed i relativi tempi di realizzazione;

c) il preventivo delle spese.

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei contributi Poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 7, concede contributi:

a) per le attività di cui all'articolo 6, lettera a), in rapporto alle globalità degli obiettivi di coordinamento previsti dallo studio di fattibilità ed alla popolazione residente nei comuni interessati, nonché in rapporto all'entità delle ricerche, e dalle altre attività collegate, necessarie per conseguire detti obiettivi;

b) per le attività di cui all'articolo 6, lettera b), in rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati approvati dal comune ed in rapporto allo stesso parametro demografico di cui alla lettera a).

2. I contributi sono erogati a rendicontazione delle spese sostenute.

3. I comuni sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di coordinamento degli orari.

Art. 9.

Consulta permanente sugli orari

1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, devono istituire una consulta permanente degli orari. Tale consulta è costituita dal sindaco o da un consigliere delegato, che la presiede, e dai rappresentanti degli enti e delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli imprenditori e delle associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentativi, che concorrono a determinare gli orari dei comuni.

2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di coordinamento degli orari, propone sperimentazione e modificazioni degli orari.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993:

a) riduzione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento del capitolo n. 11423;

b) istituzione del capitolo n. 11406 «Contributi ai comuni singoli o associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari» con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'applicazione della presente legge i comuni possono derogare dai limiti previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1978, n. 37.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1993.

94R0125

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 49.

Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed in armonia con gli orientamenti generali definiti a livello nazionale ed a livello comunitario, promuove e favorisce la realizzazione nel Lazio di una rete di parchi scientifici e tecnologici (in seguito denominati parchi) e di centri e strutture ad essi connessi.

Art. 2.

Comitato consultivo

1. Al fine di realizzare un costante collegamento tra gli interventi a favore dei parchi e le linee della programmazione regionale, è istituito un comitato consultivo per le iniziative comunque connesse agli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito da:

a) un rappresentante per ciascuno degli assessorati: bilancio e programmazione; industria, artigianato e commercio; personale, affari generali e problemi del lavoro; urbanistica;

b) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali, comprese quelle artigiane;

d) i rettori o loro delegati delle università del Lazio;

e) un rappresentante dei comuni e delle province sedi di parchi.

3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, in relazione alle questioni trattate, rappresentanti delle province e dei comuni sedi dei parchi, degli organismi di promozione, realizzazione e gestione dei singoli parchi, delle istituzioni scientifiche interessate.

4. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dallo stesso o da un suo delegato.

Art. 3.

Competenze del comitato consultivo

1. Il comitato di cui all'articolo 2 fornisce alla Giunta regionale, ai fini di cui all'articolo 6, indicazioni circa le linee strategiche da seguire per lo sviluppo dei parchi, nonché i pareri di cui all'articolo 8 per l'utilizzo delle risorse attivate dalla presente legge.

Art. 4.

Intervento della società Finanziaria laziale

1. Per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1 la Regione si avvale della Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (Fi.La.S.) con la quale stipula apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, è istituito un fondo speciale di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi annui dal 1993 al 1994.

3. Le modalità di gestione del suddetto fondo sono contenute nella convenzione di cui al comma 1 con la Fi.La.S. S.p.a., ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 2, è destinato alla concessione a favore della società e dei consorzi per la realizzazione e gestione dei parchi, di contributi in conto capitale e/o di finanziamenti a tassi contenuti per la progettazione dei parchi stessi e la conseguente esecuzione dei progetti.

Art. 6.

Utilizzazione del fondo

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 2, sulla base delle vocazioni, delibera l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 5 e le localizzazioni.

2. La Giunta regionale rimette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, contestualmente alla proposta di legge di bilancio.

Art. 7.

Contributi

1. La misura dei contributi in conto capitale non può superare il 30 per cento delle spese di investimento previste nei progetti di cui all'articolo 5.

2. Per la concessione alle società ed ai consorzi di finanziamenti a tassi contenuti, la Fi.La.S. S.p.a. può:

a) utilizzare una quota del fondo di cui all'articolo 4, comma 2, da integrare con risorse proprie ovvero acquisite sul mercato dei capitali, secondo disposizioni del proprio statuto;

b) utilizzare una quota del fondo per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore di istituti di credito e società finanziarie convenzionate con la Fi.La.S. S.p.a.

3. Il rendimento della quota del fondo destinata all'operazione di cui sopra è stabilito nella misura di due punti percentuali.

4. Ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi fruitibili dai beneficiari non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti e per finalità analoghe o assimilabili.

5. I contributi in conto capitale ed i finanziamenti a tassi contenuti non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e sono cumulabili con altre provvidenze disposte da leggi comunitarie, nazionali o regionali nei limiti da esse disposti e comunque non oltre il 70 per cento delle spese ammissibili.

6. I finanziamenti a tassi contenuti possono essere concessi anche a titolo di anticipazione a fronte di contributi o finanziamenti disposti da norme nazionali o comunitarie a favore delle società ed ai consorzi per la realizzazione di parchi.

7. Le attività produttive e di ricerca che si insediano nei parchi scientifici e tecnologici di cui alla presente legge possono essere ammesse ai benefici di cui alle leggi regionali 5 febbraio 1979, n. 13; 3 luglio 1986, n. 23; 3 luglio 1986, n. 24 e 2 agosto 1991, n. 33, ed altre leggi regionali aventi finalità di sostegno alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.

Art. 8.

Soggetti beneficiari. Procedura per la concessione dei contributi

1. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 5, la Fi.La.S. S.p.a., provvede a predisporre uno schema-tipo per i progetti da presentare con le indicazioni delle spese ritenute ammissibili e di tutta la documentazione di supporto. Lo schema-tipo è sottoposto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Le società ed i consorzi per la realizzazione e la gestione dei parchi devono presentare alla Fi.La.S. S.p.a., e all'Assessorato industria, commercio ed artigianato un progetto contenente in particolare la descrizione dettagliata dell'iniziativa con l'elencazione degli investimenti previsti e delle fonti finanziarie che si ritiene di attivare.

3. Sono legittimate a proporre iniziative di parchi scientifici e tecnologici, associazioni di soggetti secondo una delle forme previste dalla normativa vigente, comprendenti imprese e loro consorzi, enti pubblici territoriali e non, università, unitamente ad altri organismi di ricerca.

4. Non potranno essere accolte le istanze che si riferiscono a:

a) iniziative che si configurano come mera aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali;

b) investimenti la cui conclusione superi il periodo massimo di tre anni dalla consegna dei lavori.

5. Le proposte ritenute prioritarie ai fini dell'istruttoria e dell'entità del finanziamento pubblico ad esse attribuibili sono quelle che si configurano:

a) come iniziative attivabili in ambito regionale o interregionale che aggregino unitariamente e organizzino sul territorio una varietà di interessi scientifici e tecnologici qualificati a caratterizzare le finalità dei parchi;

b) come valorizzazione di investimenti pubblici già realizzati o *in itinere*, compatibili con le finalità dei parchi;

c) come iniziative in grado di raggiungere nei termini più brevi le condizioni necessarie di autonomia economico-finanziaria;

d) come strumenti di supporto di processi di industrializzazione compatibili con la crescita reale di un sistema economico produttivo ad alta innovazione tecnologica, in linea con i più avanzati standard europei;

e) come iniziative suscettibili di attivare finanziamenti in altre gestioni pubbliche e private.

6. Le proposte corrette dal programma di massima e dal progetto di copertura finanziaria, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) validità e coerenza delle proposte con gli obiettivi e le finalità generali della legge, nonché in relazione ai contenuti dei singoli progetti previsti per l'attuazione delle iniziative stesse;

b) attitudine ad attivare e contribuire alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio e di sviluppo socio-economico, tecnico-scientifico e produttivo, anche mediante l'attivazione di piani di investimenti aggiuntivi da parte delle singole imprese e/o loro consorzi;

c) capacità di promuovere programmi di formazione del personale da coinvolgere nelle attività di ricerca e di gestione del parco;

d) attitudine ad influire direttamente e/o indirettamente, sui livelli di occupazione e sulla relativa qualificazione professionale.

7. Per la prima attuazione della presente legge i progetti sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

1. La Fi.La.S. S.p.a., in collaborazione con l'Assessorato all'industria, commercio ed artigianato provvede all'istruttoria delle domande presentate dalle società e dai consorzi, verificandone la corrispondenza con le disposizioni della presente legge e con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 1.

2. A seguito delle risultanze dell'istruttoria, la Giunta regionale approva i progetti presentati con l'indicazione delle somme necessarie per l'attuazione.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le iniziative di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1992 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (direttive per l'applicazione dell'intesa di programma e la promozione e lo sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nelle aree meridionali) possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, purché conformi.

Art. 11.

1. La spesa autorizzata all'articolo 4, comma 2, viene iscritta nel bilancio regionale 1993 al capitolo di nuova istituzione n. 22149 con la denominazione: «Costituzione presso la Fi.La.S. S.p.a., di un fondo speciale per la realizzazione di una rete di parchi scientifici e tecnologici e connesse strutture» e con uno stanziamento di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, al capitolo n. 29002, elenco n. 4, lettera f), allegato al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 settembre 1993.

94R0126

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 50.

Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di celebrare il centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio la Regione promuove la realizzazione di una mostra antologica sull'opera del maestro Carlo Levi.

Art. 2.

1. L'organizzazione della mostra è affidata alla CGIL - Camera del lavoro territoriale di Roma, che provvederà alla gestione del finanziamento regionale dell'iniziativa.

2. La CGIL - Camera del lavoro territoriale di Roma provvede entro novanta giorni dal termine della manifestazione a trasmettere all'Assessorato alla cultura della Regione Lazio analitica rendicontazione delle spese sostenute.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determinerà le modalità di erogazione delle somme stanziati.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1993.

2. La suddetta somma iscritta in termini di competenza al capitolo n. 44333 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 con la seguente denominazione: «Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio».

3. Alla copertura della somma occorrente si fa fronte mediante riduzione dell'importo di lire 300 milioni del capitolo n. 29001, lettera b), elenco n. 4 «Fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1993.

94R0127

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 51.

Modifica della legge regionale 9 febbraio 1993, n. 16, concernente: Inquadramento nei ruoli dell'unità sanitaria locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando presso l'ospedale «Sandro Pertini» di Pietralata.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1993, n. 16, concernente: Inquadramento nei ruoli dell'unità sanitaria locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando presso l'ospedale «Sandro Pertini» di Pietralata è sostituito dal seguente:

«1. Il personale medico, paramedico, ausiliario, tecnico e amministrativo appartenente ai ruoli nominativi regionali assegnato all'ospedale «Sandro Pertini» dell'unità sanitaria locale RM/3, ai fini dell'attivazione dell'ospedale medesimo è collocato, a domanda, secondo il ruolo, la posizione funzionale e la disciplina ricoperti nell'amministrazione di provenienza, nei corrispondenti posti vacanti della dotazione organica dell'ospedale, così come approvata con deliberazione 17 aprile 1991, n. 198, nell'ambito della pianta organica complessiva della unità sanitaria locale RM/3.»

Art. 2.

1. Le domande di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1993 così come modificato dall'articolo 1, relative al personale tecnico ed amministrativo devono essere presentate dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1993.

94R0128

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 52.

Rassegna nazionale di teatro ragazzi e giovani della città di Viterbo: concessione di un contributo regionale all'associazione Centro teatrale viterbese C.T.V.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Scopo della presente legge è l'istituzione della «Rassegna nazionale di teatro ragazzi e giovani della città di Viterbo» al fine di favorire la diffusione teatrale nel mondo scolastico e giovanile della provincia di Viterbo.

Art. 2.

Contributo annuo

1. È approvata, a favore dell'associazione Centro teatrale viterbese C.T.V. di Viterbo, la concessione di un contributo regionale annuo, il cui importo è determinato dalla legge regionale di bilancio, per lo svolgimento del programma di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Relazione attività svolta

1. L'associazione trasmette ogni anno, al termine delle manifestazioni, una relazione sull'attività svolta in rapporto al contributo concesso, la completa documentazione fiscale relativa alle singole voci di spesa ed il resoconto analitico delle spese sostenute.

Art. 4.

Autorizzazione di spesa anno 1993

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1993.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. È istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993, in relazione alla spesa prevista nell'articolo 4, il capitolo n. 44325 denominato: «Rassegna nazionale di teatro ragazzi e giovani della città di Viterbo: contributo all'associazione Centro teatrale viterbese C.T.V.», con iscrizione dello stanziamento di lire 200 milioni.

2. Si fa fronte, alla copertura della spesa, mediante la riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 49001, lettera g), allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1993.

94R0129

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 53.

Università della terza età.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali che, quale sia la loro natura giuridica, si danno ordinamenti autonomi mediante propri statuti e regolamenti.

Art. 2.

1. La Regione, con riferimento ai principi istituzionali e agli articoli 42 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Tali finalità si conseguono mediante:

a) attuazione di corsi e/o laboratori e la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali;

b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;

c) stimolazione allo studio della condizione «anziano» ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale;

d) promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana;

e) partecipazione del volontariato.

Art. 3.

1. Ogni università della terza età adotta, liberamente, un proprio statuto con il quale sono regolati gli organi, le competenze e le procedure relative al proprio funzionamento.

2. Le università della terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica sia nella scelta dei corsi di insegnamento che dei relativi docenti.

3. Le università della terza età hanno autonomia finanziaria e contabile.

4. I mezzi finanziari sono assicurati alle università della terza età dalle quote associative, nonché dai contributi, privati e pubblici.

Art. 4.

1. La Regione riconosce, su domanda, come libere università della terza età, quelle università che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano regolarmente costituite come associazioni od enti culturali, con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le finalità previste all'articolo 2, ovvero siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore;

b) svolgano già da almeno due anni una regolare attività, costituita da almeno sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;

c) abbiano un corpo docente composto per almeno 2/3 da docenti laureati, professori universitari o di istituti medi, professionisti anche quiescenti;

d) abbiano autonomia finanziaria;

e) abbiano regolare struttura amministrativa;

f) siano aderenti ad una federazione o associazione di università della terza età a carattere nazionale.

2. La Regione istituisce un apposito albo delle università della terza età e verifica periodicamente il permanere dei requisiti anzidetti validi per l'iscrizione all'albo.

Art. 5.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4, la Regione interviene mediante contributi alle università della terza età istituite o gestite da associazioni o da enti senza fini di lucro ed iscritte all'albo regionale.

Art. 6.

1. L'accesso ai corsi delle università della terza età è libero, fatto salvo il pagamento della quota individuale relativa all'iscrizione e/o alla frequenza.

2. A fronte di particolari situazioni di bisogni i regolamenti delle università della terza età possono disporre esenzioni parziali o totali della quota individuale.

Art. 7.

1. Al termine dell'anno accademico, l'università può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi e alla fine del corso un diploma di merito, previo esame colloquio.

Art. 8.

1. Le domande di ammissioni ai contributi regionali debbono contenere:

a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico contenente l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;

b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo 4;

c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.

Art. 9.

1. I contributi vengono erogati con delibera della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente competente, nelle seguenti misure massime:

a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;

b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;

c) fino al 50 per cento per spese di affitto e manutenzione delle sedi.

Art. 10.

1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivi.

Art. 11.

1. Per le finalità della presente legge la Regione istituisce sul proprio bilancio dell'anno 1993 il capitolo n. 44146 «Contributi regionali alle università della terza età» con lo stanziamento di lire 100 milioni, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo della somma all'uopo accantonata nel fondo globale capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera I), del bilancio 1993.

2. Negli anni successivi al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1993.

94R0130

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 54.

Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo e l'occupazione della Sabina Romana.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma straordinario d'interventi

1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione di un programma straordinario di interventi urgenti da effettuarsi nell'area della Sabina Romana, al fine di valorizzare le risorse economiche, turistiche e culturali caratteristiche delle aree che interessano il comune di Palombara Sabina, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano.

2. Il programma di cui al comma 1 è subordinato alle previsioni che saranno disposte nel bilancio pluriennale e si riferisce ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.

Art. 2.

Obiettivi del programma straordinario

1. Il programma previsto dall'articolo 1 è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) potenziamento ed ammodernamento della produzione, trasformazione e commercializzazione, anche mediante idonea assistenza tecnica, delle attività agricole tipiche locali con particolare riferimento all'olivicoltura e frutticoltura;

b) recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, archeologico, storico; miglioramento delle ricettività dei comuni mediante interventi di riqualificazione degli ambienti urbani;

c) potenziamento delle attività turistiche, culturali e sociali e relative acquisizioni o costruzioni di immobili destinati e da destinare al patrimonio pubblico.

2. Gli obiettivi programmatici determinati al comma 1 vengono attuati mediante progetti pluriennali o annuali di intervento, settoriali ed intersettoriali, da elaborarsi, approvarsi e realizzarsi con le modalità fissate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a), la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto organico d'intervento di durata non superiore a quello del programma straordinario di cui all'articolo 1, nel quale:

a) si individuano i contenuti specifici di progetto;

b) si indica il procedimento per la realizzazione del progetto e le relative fasi temporali di attuazione;

c) si specifica l'onere finanziario complessivo e la sua distribuzione nell'arco temporale previsto per la realizzazione del progetto, nonché il limite finanziario precisato nel successivo articolo riguardo alla realizzazione di uno stralcio iniziale del progetto stesso.

2. Il progetto di cui al presente articolo è elaborato mediante apposita convenzione, sulla base di una eventuale indagine preliminare sulle condizioni potenziali agricole dell'area, nonché sulle strutture agricole di trasformazione e commercializzazione esistenti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale approva, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto integrato, pluriennale ed intersettoriale articolato nei seguenti sottoprogetti:

a) studi e ricerche sul settore artistico, storico e archeologico;

b) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico;

c) miglioramento della ricettività dei comuni mediante interventi di riqualificazione degli ambienti urbani.

Art. 5.

1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera a), ha durata biennale e deve contenere:

a) piano di studi e ricerche nel settore artistico, storico ed archeologico che individui contenuti, casi e fasi attuative dello stesso;

b) l'individuazione dei designati incarichi della sua attuazione del procedimento e degli istituti scientifici o dei professionisti incaricati;

c) individuazione dell'onere finanziario complessivo e delle singole fasi temporali e delle modalità di accreditamento da parte della Regione all'ente incaricato della realizzazione dell'intervento.

Art. 6.

1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera b), ha durata annuale e deve contenere:

a) l'individuazione dell'area territoriale del comune in cui è localizzato l'intervento e dell'immobile soggetto all'intervento, nonché le opere edili di adattamento degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento relativo alla destinazione degli immobili;

b) l'indicazione di procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e dei tempi entro i quali l'ente incaricato alla realizzazione stessa è tenuto a rendere funzionante l'immobile;

c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma dell'articolo dell'onere finanziario complessivo e delle sue articolazioni tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi all'installazione di impianti, attrezzature ed arredi.

2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per quanto compatibili con la presente legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.

Art. 7.

1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera c), ha durata annuale e deve contenere:

a) individuazione di ciascun comune e dell'area o dell'immobile o della infrastruttura oggetto degli interventi;

b) tipologie e finalità degli interventi in relazione alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali esistenti;

c) l'individuazione del procedimento e dei tempi per le realizzazioni dei sottoprogetti;

d) specificazione, nei limiti delle spese autorizzate a norma dell'articolo 10 dell'onere finanziario complessivo per ciascun intervento relativo ai singoli comuni interessati.

2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata, secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 88 del 1980 per quanto compatibili con la presente legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.

Art. 8.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale approva entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto integrato, pluriennale.

2. Il progetto ha durata biennale e deve contenere:

a) individuazione degli immobili, infrastrutture e strutture soggetti all'intervento, nonché delle opere edili di adattamento, degli impianti, delle attrezzature e degli arredamenti necessari per il funzionamento relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 2, lettera c);

b) l'indicazione di procedimento per la realizzazione del sottoprogetto, dei tempi entro i quali l'ente incaricato della realizzazione stessa è tenuto a rendere funzionante l'immobile;

c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma dell'articolo 10, dell'onere finanziario complessivo e delle sue articolazioni tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi all'installazione di impianti, attrezzature ed arredi.

3. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

4. La realizzazione del sottoprogetto è affidata, secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b), per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 88 del 1980, per quanto compatibili con la presente legge.

5. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.

Art. 9.

1. Per l'attuazione del programma previsto dalla presente legge, l'entità della misura massima dei contributi erogabili ai singoli comuni individuati all'articolo 1, comma 2, è stabilito secondo il seguente piano:

	Programma A	Programma B	Programma C
Anno 1992	1,0 mld	2,0 mld	2,0 mld
Anno 1993	1,0 mld	2,0 mld	2,0 mld
Anno 1994	1,5 mld	2,0 mld	1,5 mld

Art. 10.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale 1993 dei seguenti capitoli di spesa, con gli stanziamenti indicati per ciascuno di essi:

capitolo n. 21412: «Trasferimenti ai comuni individuati all'articolo 1 per l'attuazione del progetto di sviluppo delle attività agricole tipiche locali» con stanziamento di lire 1,0 miliardi per il 1993, lire 1,0 miliardi per il 1994;

capitolo n. 44221: «Trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 1 per l'attuazione del progetto integrato per il recupero del patrimonio ambientale, artistico, archeologico e storico ed il miglioramento della ricettività» con stanziamento di lire 2,0 miliardi per il 1993 e lire 2,0 miliardi per il 1994;

capitolo n. 23115: «Trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 1 per l'attuazione del progetto finalizzato al potenziamento delle attività turistiche, culturali dell'area della Sabina Romana» con stanziamento di lire 2,0 miliardi per l'anno 1993 e di lire 2,0 miliardi per il 1994.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati nella partita contabile di cui alla lettera a) del cap. 2902 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio e conseguentemente riduzione dell'importo di lire 5 miliardi iscritto al cap. 2902, lettera a), per ciascuno degli anni 1993, 1994.

3. Con la legge di bilancio 1994 è, altresì, autorizzata la rimodulazione dell'annualità di spesa prevista nei predetti esercizi, in relazione agli effettivi tempi di erogazione della spesa stessa.

4. Le somme stanziata nei predetti capitoli e non impegnate entro il 1993, saranno reiscritte nei medesimi capitoli per l'anno 1994 con salvaguardia della destinazione prevista dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 1993

PASETTO

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1993.

94R0131

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1993, n. 55.

Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, a stralcio del piano socio-sanitario regionale, detta norme in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

La riorganizzazione della rete ospedaliera persegue:

a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei servizi ospedalieri, ai fini di una più equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio regionale e per accrescerne l'efficienza, in relazione al fabbisogno della popolazione e all'ottimale utilizzazione delle risorse;

b) l'organizzazione di una rete di servizi conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai cittadini le risposte più adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze assistenziali;

c) l'eliminazione dei ricoveri impropri per ricondurre la rete ospedaliera alla sua propria funzione.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera è diretto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standard previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei posti letto nonché agli standard di attività e di efficienza;

b) riconduzione dell'ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e di risposta alle emergenze sanitarie;

c) integrazione funzionale delle strutture ospedaliere tra di loro e con i servizi del territorio;

d) rimozione negli ospedali delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordini, su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante organiche;

e) riconversione delle strutture ospedaliere, non rispondenti a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali, nell'ambito delle tipologie previste dalla vigente normativa;

f) dimensionamento e razionalizzazione della rete delle case di cura convenzionate, assegnando alle stesse funzione complementare rispetto alle strutture pubbliche per il soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.

Art. 3.

Linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nei precedenti articoli 1 e 2, sono approvate le linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera, contenute nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente legge:

a) allegato n. 1: Ricognizione qualitativa e quantitativa della rete dei posti letto ospedalieri, comprensiva di quelli delle case di cura private convenzionate nonché del residuo manicomiale e dei presidi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) allegato n. 2: Criteri, standard e parametri per la definizione ed il dimensionamento qualitativo e quantitativo della rete ospedaliera, ivi compresi i servizi di emergenza e di assistenza neonatale;

c) allegato n. 3: Determinazione complessiva del fabbisogno ospedaliero, su base regionale.

2. Il fabbisogno di posti letto, in relazione a quanto indicato nell'allegato di cui alla lettera c) del comma 1 nonché agli standard e parametri previsti nell'allegato di cui alla lettera b) del comma stesso, è quantificato in complessivi 31.928 posti letto, corrispondenti a 6,150 per mille abitanti. Il rientro dall'eccedenza di posti letto rispetto al predetto fabbisogno è effettuato in misura non inferiore al 15 per cento, nell'ambito dei provvedimenti indicati al successivo articolo 4 e, per la quota residua, entro il 31 dicembre 1995. Il fabbisogno di posti letto è articolato nelle diverse aree funzionali come segue:

area funzionale di medicina: 13.571 (2,614%);

area funzionale di chirurgia: 10.850 (2,090%);

area delle terapie intensive: 883 (0,170%);

area materno-infantile: 3.769 (0,726%);

area della riabilitazione e lungodegenza post-accuzie: 2.855 (0,550%).

3. Le operazioni di sconvenzionamento previste agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, 11 e 12 concorrono al raggiungimento della misura di rientro dall'eccedenza di posti letto, prevista in sede di prima attuazione della presente legge dal comma 2.

Art. 4

Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo di cui all'articolo 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, provvede, previa verifica della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto complessivi, distinti per area funzionale e disciplina, delle singole unità sanitarie locali, così come risultanti a seguito del riassetto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero, individuato per essere costituito in azienda ospedaliera in attuazione del decreto legislativo stesso. La Giunta regionale, nel definire l'assetto organizzativo degli ospedali, accorpa, di norma, ai fini funzionali e tenuto conto del bacino di utenza e della specificità del territorio, quelli ubicati nell'ambito della stessa unità sanitaria locale, che non siano destinati ad essere costituiti in aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Ai fini della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, gli ospedali sono classificati dalla Giunta regionale in tre livelli assistenziali, in rapporto agli aspetti dimensionali, al bacino di utenza, alla complessità del modello organizzativo interno, in termini di disponibilità di specialità e di servizi e di dotazione qualitativa e quantitativa di tecnologie e di personale, nonché al grado di risposta ai bisogni sanitari della popolazione servita.

3. La distribuzione dei posti letto tra le diverse discipline nell'ambito delle aree funzionali può essere rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione con l'attuazione del progetto di cui al comma 1 e con la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria, anche in rapporto alle effettive esigenze assistenziali del territorio e tenuto conto delle valutazioni fornite dall'organismo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, assegnando priorità ai servizi connessi alle emergenze sanitarie, avuto anche riguardo a quelli trasfusionali, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, ivi comprese le quote di finanziamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Giunta regionale individua, altresì, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, le modalità di rientro nel limite complessivo di posti letto indicato al comma 2 dell'articolo 3.

5. I provvedimenti della Giunta regionale previsti nei precedenti commi sono adottati, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, che si esprime nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Si ritiene favorevole il parere ove la commissione non si esprima entro il termine di cui innanzi, che decorre dal momento in cui il provvedimento viene messo all'ordine del giorno della commissione.

Art. 5.

Sistema di emergenza sanitaria

1. È istituito nel territorio della Regione Lazio il sistema integrato di emergenza sanitaria, finalizzato a rispondere alle richieste di soccorso in condizioni di emergenza e urgenza nonché a realizzare un idoneo filtro ai ricoveri mediante i necessari collegamenti tra le strutture ospedaliere e territoriali. Il sistema di emergenza sanitaria si articola nelle due fasi operative di allarme e di risposta; strettamente interconnesse attraverso una apposita rete di collegamenti.

2. Nella fase di allarme, le strutture di riferimento sono la centrale operativa regionale ubicata a Roma, presso il complesso ospedaliero San Camillo, Forlani e Spallanzani, le centrali operative provinciali, ubicate, per la provincia di Roma, presso il complesso predetto e, per le altre province, presso gli ospedali del capoluogo nonché le postazioni dei mezzi di soccorso. Le centrali operative rispondono alla chiamata sanitaria tramite il numero unico telefonico 118 e sono collegate operativamente mediante sistemi di fonia, radiofrequenza dedicata ed informatici con le postazioni, i mezzi di soccorso, il servizio di guardia medica, i punti di primo soccorso e la rete ospedaliera. Il funzionamento delle centrali operative è regolato da protocolli uniformi sul territorio regionale, predisposti dal responsabile della centrale operativa provinciale, in collaborazione con i responsabili delle centrali operative provinciali e verificati dall'assessorato regionale alla sanità.

3. Nella fase di risposta, le strutture di riferimento sono gli ospedali sede di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza e accettazione di primo e secondo livello, individuati a norma dell'allegato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Ad integrazione e completamento delle strutture predette, sono individuati i punti di primo soccorso territoriale negli ospedali che non posseggono i requisiti per essere sedi di pronto soccorso e nelle zone territoriali urbane ed extraurbane prive di adeguate strutture ospedaliere. Il servizio di guardia medica è direttamente coinvolto nella fase di risposta a livello territoriale, ed è collegato direttamente alla centrale operativa provinciale. I medici di guardia medica sono inseriti nel sistema di emergenza sanitaria, previo superamento di un apposito corso di formazione.

4. Il dipartimento di emergenza e accettazione (D.E.A.) costituisce il collegamento funzionale, nell'ambito del bacino di utenza e nel territorio di competenza, tra i presidi territoriali ed i servizi e le divisioni dell'ospedale di riferimento, comunque impegnati nell'emergenza sanitaria, al fine di assicurare le prestazioni più adeguate in relazione al caso da trattare. Il DEA deve:

a) garantire il massimo livello di assistenza sanitaria in relazione alle risorse secondo gli standard prefissati;

b) consentire gli opportuni collegamenti tecnico-organizzativi dei presidi sanitari coinvolti nel sistema di emergenza sanitaria, situati nel territorio di riferimento;

c) razionalizzare le risorse disponibili secondo il metodo della programmazione;

d) perseguire un ottimale rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici, per assicurare adeguati livelli di assistenza, fin dal primo intervento, anche mediante protocolli diagnostico-terapeutici periodicamente verificati ed aggiornati;

e) consentire, attraverso la programmazione degli interventi formativi, il più alto livello di addestramento del personale comunque impiegato nel sistema di emergenza sanitario;

f) perseguire l'umanizzazione dei rapporti tra utenti e personale sanitario;

g) introdurre il metodo della verifica della qualità delle cure prestate;

h) contribuire all'educazione sanitaria dei cittadini per un corretto uso del sistema di emergenza sanitaria, anche mediante attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

5. Gli ospedali sede di dipartimento di primo e secondo livello, allo scopo di garantire la massima e tempestiva disponibilità di posti letto, devono perseguire una ottimale gestione delle degenze in applicazione dei parametri previsti dall'allegato di cui all'articolo 3, lettera b).

6. La Regione promuove specifici interventi di attività di formazione, addestramento e qualificazione per il personale comune addetto al sistema di emergenza sanitaria da organizzare presso la sede della centrale operativa regionale.

7. Fino alla emanazione della direttiva di cui all'articolo 8, comma 5, le modalità di funzionamento dei dipartimenti di emergenza e accettazione sono individuate nel piano di cui al comma 10.

8. L'apporto al sistema di emergenza sanitaria delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni private è disciplinato mediante apposite convenzioni, da stipularsi in conformità a schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto, per quanto attiene le associazioni di volontariato, della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. In sede di stipula delle convenzioni, è data priorità ai servizi messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, purché rispondenti agli standard previsti nel piano di cui al comma 10.

9. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono definiti appositi programmi di valutazione e di verifica dei servizi e delle prestazioni del sistema di emergenza sanitaria avvalendosi, a tal fine, anche di una apposita commissione tecnica, composta da esperti nel settore, istituita con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, è, altresì, costituito un comitato etico per valutare la rispondenza del sistema di emergenza sanitaria ai diritti della persona.

10. In osservanza alla normativa prevista nel presente articolo, il Consiglio regionale adotta, con propria deliberazione, uno specifico piano per la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria.

Art. 6.

Riorganizzazione delle strutture di assistenza perinatale

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, la riorganizzazione delle strutture per l'assistenza perinatale sarà effettuata dalla Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 8 in conformità ad uno specifico piano che sarà approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 7.

Ospedali al di sotto di 120 posti letto

1. Le strutture ospedaliere gestite direttamente dalle unità sanitarie locali, con una dotazione di posti letto inferiore a 120, sono riconvertite come segue:

a) accorpamento, previa eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi, nell'ambito del presidio ospedaliero di unità sanitaria locale di cui all'art. 4, ridimensionando la distribuzione complessiva dei servizi e dei posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di cui alla successiva lettera b), anche con riferimento al bacino di utenza e tenuto conto della fluttuazione della popolazione;

b) variazione del tipo di destinazione a fini sanitari mediante trasformazione in strutture extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando la realizzazione di strutture polivalenti;

c) disattivazione ai fini della variazione di destinazione per usi non sanitari per quei presidi che risultino non utilizzabili a fini sanitari, avuto riguardo allo stato e qualità delle strutture edilizie, nonché alla funzionalità ed economicità della gestione e che si trovino in ambienti territoriali che dispongano dei previsti standard di posti letto.

2. In relazione a quanto previsto al precedente comma 1, nell'ambito dello standard di posti letto per mille abitanti di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di assicurare ai cittadini livelli minimi di assistenza, potranno essere mantenuti in attività presidi ospedalieri che

presentino una dotazione al di sotto dei 120 posti letto, qualora essi siano collocati in aree territoriali sprovviste di altri presidi ospedalieri e con difficoltà di accesso ad altri ospedali, avuto riguardo alle caratteristiche del sistema orografico e della viabilità, purché in collegamento funzionale con altri ospedali, nonché quelli di particolare specializzazione con bacino di utenza multizonale.

Art. 8.

Organizzazione per aree funzionali - Dipartimenti

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, nonché le istituzioni di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti regionali di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, presentano alla Regione, assessorato sanità, una proposta per attuare, nell'ambito delle strutture ospedaliere di competenza, il modello organizzativo delle aree funzionali omogenee di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza obbligatoria del day-hospital e di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la camera a pagamento. L'istituzione del day-hospital è effettuata attraverso la riconversione di una quota parte dei posti letto complessivi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 di cui all'articolo 3, comma 1. I posti letto da destinare alla istituzione delle camere a pagamento nonché quelli riservati all'esercizio della libera professione intramuraria non sono compresi nello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 3, comma 2.

2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 deve prevedere l'organizzazione dell'ospedale in dipartimenti, collegati funzionalmente anche con le strutture extraospedaliere. Il coordinamento dei dipartimenti, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del riordimento del servizio sanitario nazionale a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è affidata ad uno dei dirigenti delle strutture afferenti al dipartimento, designato dall'ufficio di direzione, integrato, a tale scopo, dai dirigenti delle strutture stesse.

3. Per consentire l'esercizio delle attività libero-professionali intramurarie, qualora sia comprovata l'impossibilità di organizzarle all'interno dei presidi ospedalieri pubblici, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, nella proposta di cui al comma 1, possono prevedere la utilizzazione, a tale scopo, in via temporanea e, comunque, nei limiti fissati dall'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di posti letto ubicati nelle case di cura, a tal fine convenzionate, purché in prossimità dei presidi stessi.

4. Le proposte di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della loro compatibilità con la programmazione regionale e della loro rispondenza alle direttive della Regione, emanate a norma del successivo comma. Nella stessa deliberazione sono indicati, per ogni presidio, i tempi di realizzazione del modello organizzativo delle aree funzionali omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione.

5. La Giunta regionale, per la finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, emana una apposita direttiva, nella quale sono indicati i criteri tecnico-organizzativi cui si devono attenere le unità sanitarie locali, individuando, tra l'altro, le modalità per l'attuazione dei dipartimenti, del day-hospital, delle attività di prospecializzazione, di dimissione protetta e di ospedalizzazione domiciliare, ai fini della riduzione dei tempi di degenza e fissa le tariffe per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e per i ricoveri nelle camere a pagamento, in relazione a quanto previsto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati, sentita la competente commissione consultiva permanente, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

7. Fermo restando le disposizioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1984, in tema di requisiti minimi dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio si applicano ai presidi pubblici di laboratorio, ivi compresa la qualificazione del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

8. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.

Art. 9.

Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente convenzionati con il servizio sanitario regionale

1. I rapporti convenzionali con le istituzioni indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3 e delle determinazioni di cui agli articoli 4 e 8, per le istituzioni ivi previste.

2. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri a carico del servizio sanitario regionale, è attuata, d'intesa tra Regione e Università, nell'ambito del fabbisogno complessivo di servizi ospedalieri, definito ai sensi del precedente articolo 3, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di ricerca scientifica biomedica svolta dagli stessi. E' altresì soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte delle istituzioni di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le variazioni di organico che comportino nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell'assetto organizzativo della struttura.

4. La Giunta regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, è tenuta ad acquisire il parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale che si esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

5. L'eventuale riconoscimento quale presidio dell'unità sanitaria locale delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere previsto nell'ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 10.

Casi di cura private convenzionate

1. Le convenzioni con le case di cura private sono decadute. Esse continuano a produrre effetto, salvo quanto previsto nei commi 2, 3 e 4 e negli articoli 11 e 12, fino al termine indicato nei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, nei quali è indicato il fabbisogno di attività ospedaliere da convenzionare, distinto per discipline, in conformità ai seguenti criteri:

a) complementarietà delle attività svolte dalle case di cura private convenzionate rispetto a quelle dei presidi ospedalieri pubblici;

b) convenzionabilità delle case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, ovvero, nelle more dell'adozione della definitiva deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato emanato il provvedimento di accoglimento previsto dal comma 4 dell'articolo 58 della legge stessa;

c) convenzionabilità delle case di cura private che per l'insieme delle tecnologie sanitarie e la presenza di più specialità, offrono migliori garanzie di assistenza in rapporto alle patologie da trattare.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sconventionati, a tutti gli effetti, tutti i posti letto delle case di cura afferenti alle seguenti discipline:

a) discipline in cui posti letto sono stati utilizzati nel 1992 in misura superiore al 50% ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 30 giugno 1975 concernente gli schemi di convenzione con le case di cura private;

b) pediatria.

Al fine di far fronte alla carenza di posti letto di terapia intensiva neonatale o, comunque di terapia intensiva, i posti letto di pediatria sconventionati possono essere riconvertiti in posti letto delle predette specialità, purché la casa di cura sia già convenzionata per le specialità stesse.

3. Dalla stessa data sono sconventionati i posti letto di ostetricia e ginecologia ubicati in case di cura in cui sia stato effettuato nel 1992 un numero di parti inferiore a 300 e che non abbiano le seguenti caratteristiche:

a) assistenza al neonato ivi inclusa la rianimazione primaria, attraverso personale medico costituito da neonatologi o pediatri con particolare competenza, in numero tale da assicurare una pronta reperibilità 24 ore su 24;

b) monitoraggio cardiociclografico in sala travaglio-parto;

c) dotazione del personale sanitario previsto dagli articoli 31 e 37 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, in deroga alla legge regionale 16 aprile 1993, n. 18;

d) locali idonei, attrezzature e presidi diagnostico-assistenziali in grado di garantire una funzionalità 24 ore su 24;

e) possibilità di effettuare, in situazioni di rischio improvviso per il feto o per la donna, un parto cesareo entro 30 minuti, in idonei locali dotati delle attrezzature per anestesia e gas medicali necessari e per l'intervento.

4. Nel quadro del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale prevede lo sconventionamento, fino al 20 per cento dei posti letto complessivi, a livello regionale, ubicati nelle case di cura private convenzionate per medicina generale e chirurgia generale, in relazione al tasso di eccedenza di tali discipline nei diversi bacini di utenza nonché al grado di funzionalità delle strutture. Una quota fino al 10 per cento di tali posti letto è sconventionata, in conformità ai predetti criteri, in sede di prima attuazione della presente legge.

5. I posti letto sconventionati a norma del presente articolo possono essere utilizzati, per paganti in proprio, in deroga all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.

Art. 11.

Casi di cura private per lungodegenti

1. La Giunta regionale, nel quadro del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, fissa i tempi e le modalità per la riorganizzazione dei centri di assistenza e riabilitazione di cui al regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2 nonché delle case di cura private per lungodegenza già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e la riconduzione degli stessi nell'ambito degli standard di post-letto funzionali e tipologici previsti dalla vigente normativa, in correlazione con l'entrata in funzione delle residenze sanitarie assistenziali, sulla base di apposite verifiche effettuate dalle unità sanitarie locali sull'utenza, per l'accertamento, in particolare, delle cause della non autosufficienza dei ricoverati, ai fini del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambienti più propri di assistenza, finalizzati, prevalentemente, all'assistenza geriatrica. Tali centri e case di cura potranno trasformarsi, in relazione alla loro tipologia, anche edilizia, in strutture polivalenti dotate di un complesso di servizi sanitari, diagnostico terapeutici, anche di piccola chirurgia ambulatoriale, di riabilitazione e socio-assistenziali comprendenti in particolare:

a) posti-letto, anche a ciclo diurno, di lungodegenza o riabilitazione post-acute;

b) posti-residenza, anche a ciclo diurno, di residenze sanitarie assistenziali;

c) servizi residenziali o semiresidenziali di tipo socioassistenziale. La nuova organizzazione interna delle predette strutture dovrà tener conto delle condizioni, esigenze e patologie degli utenti ed essere tale da assicurare la continuità degli interventi. Le domande per le trasformazioni a norma del presente comma devono essere presentate alla Regione entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 15 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data è progressivamente sconvenzionato, a tutti gli effetti, man mano che si renderanno liberi per dimissioni di pazienti a seguito delle verifiche di cui al comma 1. o per altre cause. Tali posti letto possono essere utilizzati per paganti in proprio, in deroga all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei confronti delle case di cure che, entro i trenta giorni successivi alla data di approvazione di apposito regolamento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di riconversione, corredata da idonea documentazione, per almeno il 15 per cento dei posti letto in posti di residenza sanitaria assistenziale. Tali case di cura concorderanno con la Regione, previe intese con le relative associazioni, i tempi di realizzazione delle necessarie ristrutturazioni, che dovranno essere completate entro e non oltre centotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. In difetto, i predetti posti letto saranno sconvenzionati a tutti gli effetti.

4. Per i posti letto non convenzionati ai sensi dei commi 2 e 3, le convenzioni continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie assistenziali e delle nuove convenzioni con le istituzioni sanitarie private a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. Nuovi ricoveri sui predetti posti letto potranno essere consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'unità sanitaria locale di residenza dell'assistito, sulla base del giudizio espresso da una apposita unità valutativa multidisciplinare con il compito di:

a) valutare l'esigenza del ricovero e fissarne la durata massima;

b) definire, per ciascun paziente, il piano di intervento, nel quale dovranno essere individuate, in funzione delle condizioni sanitarie, sociali, familiari ed economiche dello stesso le soluzioni assistenziali da adottare;

c) vigilare sistematicamente, anche tramite la U.S.L. ove è ubicata la casa di cura, sull'andamento del ricovero, al fine di promuovere la dimissione del paziente. Per le finalità predette, le unità sanitarie locali possono avvalersi delle unità valutative del centro di assistenza sanitaria domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80, eventualmente integrate.

5. La durata dei ricoveri autorizzati a norma del comma 4 non può superare i sessanta giorni, salvo proroga autorizzata dall'unità valutativa di cui al comma stesso, per comprovate condizioni patologiche di maggiore durata che richiedano un trattamento diagnostico-terapeutico non erogabile in forma extra-ospedaliera.

6. Le case di cura private sconvenzionata a norma del presente articolo avranno priorità in sede di convenzionamento con le residenze sanitarie assistenziali per i posti letto trasformati. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva permanente del Consiglio regionale, autorizza la riconversione in residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3, anche in deroga ai requisiti di carattere strutturale indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, sempreché sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalità nonché la efficienza dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti. Resta fermo che alle case di cura che non abbiano presentato domanda di riconversione nel termine previsto dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

7. Per favorire l'assistenza agli anziani non autosufficienti e cronici stabilizzati, in ambiti più propri, in conformità ai livelli assistenziali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di quelli indicati all'articolo 19.

Art. 12.

Strutture psichiatriche

1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 4, in attuazione del piano di cui all'articolo 3 e in conformità alle prescrizioni della presente legge:

a) è previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, in conformità agli standard indicati dalla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, attraverso l'istituzione di nuovi servizi e il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti;

b) è definito il programma di realizzazione delle strutture sanitarie alternative al ricovero ospedaliero, per la destituzionalizzazione dei malati psichiatrici e per contribuire al definitivo superamento delle strutture psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, da attivarsi nell'arco di un triennio, decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui allo stesso articolo 4;

c) è definito il programma di cessazione dei rapporti in atto con le case di cura neuropsichiatriche private, in correlazione alla realizzazione delle strutture alternative di cui alla precedente lettera b) e alla realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali nonché delle strutture e servizi socio-assistenziali fruibili dagli assistiti del dipartimento di salute mentale, con prevalente necessità di carattere sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 10 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data, nelle case di cura neuropsichiatriche private è progressivamente sconvenzionato a tutti gli effetti, man mano che si renderanno liberi per dimissioni di pazienti o per altre cause.

3. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi del comma 2, le convenzioni continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie assistenziali e delle nuove convenzioni con le istituzioni private, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1991, n. 502, emanato in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in rapporto ai livelli di assistenza di cui alla legge stessa e all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995.

4. Il dipartimento di salute mentale effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private e nelle strutture di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, mediante un'équipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza.

5. Le case di cura neuropsichiatriche, i cui posti letto sono stati sconvenzionati a norma del presente articolo potranno trasformarsi, in relazione alla loro tipologia, anche edilizia, in comunità terapeutiche, riabilitative, centri diurni, residenze sanitarie assistenziali, servizi residenziali o semiresidenziali di tipo socio-assistenziale. Le domande di trasformazione a norma del presente comma devono essere presentate alla Regione entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle predette case di cura si applica quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 11.

6. Per favorire la destituzionalizzazione dei pazienti ricoverati nelle strutture psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e nelle case di cura neuropsichiatriche, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di quelli indicati all'articolo 19.

Art. 13

Servizi ospedalieri pubblici ubicati in case di cura già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, stabilisce la destinazione dei servizi ospedalieri pubblici ubicati nelle case di cura private già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, individuando le divisioni ed i servizi che devono essere ricondotti all'interno degli stabilimenti ospedalieri direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali e quelli che devono essere mantenuti nelle strutture in cui sono collocati, in relazione alla relativa ubicazione nonché alle specifiche esigenze della popolazione.

2. Al fine della realizzazione di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale individua le modalità:

a) per attuare la mobilità del personale operante presso le divisioni e servizi da ricondurre all'interno degli stabilimenti ospedalieri pubblici;

b) per la gestione della struttura privata utilizzata nello svolgimento delle attività ospedaliere pubbliche, ricorrendo anche alle forme di sperimentazione gestionale previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 14.

Personale

1. Il personale che, a seguito del processo di riorganizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non possa essere ricollocato in strutture ospedaliere esistenti nella unità sanitaria locale e risulti, pertanto, in eccedenza rispetto alle effettive necessità organizzative, viene ricollocato nell'ambito delle strutture e servizi extraospedalieri dell'unità sanitaria locale stessa mediante le procedure di mobilità obbligatoria previste dalla vigente normativa. Qualora i dipendenti in eccedenza non trovino idonea collocazione nell'unità sanitaria locale di appartenenza saranno parimenti attivati i processi di mobilità ad altre unità sanitarie locali sempre nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa. È fatta salva in ogni caso la facoltà del personale di accedere, a domanda, alle procedure di mobilità attivate ai sensi della normativa vigente.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali sono tenuti ad applicare nei confronti di tutto il personale dipendente le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, adottando, in caso di accertata incompatibilità, i conseguenti provvedimenti, anche di carattere disciplinare.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale equiparato a quello del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. L'accertamento dell'incompatibilità e l'adozione dei conseguenti provvedimenti sono effettuati dalle competenti autorità nel rispetto dell'ordinamento delle relative istituzioni.

4. La definizione delle nuove piante organiche dei presidi ospedalieri sarà effettuata in applicazione della normativa che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai fini della classificazione degli ospedali in categorie funzionali.

5. Per il personale operante presso le strutture private convenvenzionate che risulti eccedente a seguito del processo di sconvencionamento previsto dalla presente legge, la Regione ne promuoverà il riassorbimento all'interno della rete di strutture private, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali, nell'ambito delle procedure di mobilità, previste dalla vigente normativa. Per il personale che non troverà collocazione nelle predette strutture, la Regione ne promuoverà il riassorbimento all'interno delle strutture pubbliche, anche mediante riserva di posti nelle procedure concorsuali, in conformità alle norme di legge.

6. Al fine di favorire i processi di mobilità di cui al comma 5, la Regione attiverà le necessarie iniziative di riqualificazione del personale. La Regione prevederà, altresì, nell'ambito dei provvedimenti normativi ed amministrativi di attuazione delle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 31 gennaio 1992, n. 59, idonee forme di promozione e sostegno finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per il personale che non possa trovare collocazione a norma del comma 5.

Art. 15.

Azioni finalizzate al risparmio

1. Le attività ospedaliere devono essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contrazione della durata media della degenza;

b) potenziamento delle attività di preospedalizzazione, di dimissioni protette, di day hospital, di ospedalizzazione domiciliare;

c) riduzione dei tempi di attesa per il ricovero;

d) aumento della produttività dei servizi dotati di apparecchiature complesse o ad alto costo, il cui impiego dovrà essere potenziato ed ottimizzato.

2. Le attività extra-ospedaliere devono essere finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) attuazione di piani mirati di educazione sanitaria, in particolare per incentivare l'uso corretto dei servizi e delle prestazioni nonché dei farmaci;

b) potenziamento delle attività di prevenzione;

c) potenziamento delle attività territoriali, dirette, in particolare, all'attivazione dei distretti, alla realizzazione di centri unici di prenotazione e di servizi volti a contrastare il fenomeno dei ricoveri impropri e revisione delle procedure per l'erogazione delle prestazioni.

3. Per le stesse finalità e obiettivi di cui al comma 1, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, provvedono alla riorganizzazione dei turni di lavoro negli ospedali allo scopo di assicurare la piena funzionalità dei servizi e, in particolare, il funzionamento, per tutto l'arco delle 24 ore, delle attrezzature ad alta tecnologia.

Art. 16.

Azioni finalizzate alla deistituzionalizzazione

1. Le unità sanitarie locali, in conformità alle direttive impartite dall'assessore regionale alla sanità svolgono attività di valutazione permanente di carattere multidimensionale sui soggetti non autosufficienti appartenenti alle aree della senescenza, della disabilità e del disagio mentale, ricoverati nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private convenzionate, al fine di ridurre al massimo la durata dei ricoveri, in particolare, nei reparti di medicina, nelle strutture per riabilitazione ed in quelle destinate a persone non autosufficienti croniche.

Art. 17.

Sistema informativo sanitario

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, l'assessorato regionale alla sanità si avvale del Sistema informativo sanitario quale strumento per la gestione mirata ed ottimale delle risorse.

2. Il Sistema informativo sanitario assolve alle funzioni di coordinamento e di organizzazione della funzione informativa a livello regionale e di unità sanitaria locale secondo criteri omogenei, strettamente collegati alle finalità complessive del sistema sanitario e delle peculiarità organizzative e funzionali a livello regionale e di unità sanitaria locale.

3. A tal fine il Sistema informativo sanitario svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione del programma delle attività da sottoporre annualmente all'approvazione della Giunta regionale;

b) analisi dei bisogni e delle richieste di informazione dei settori dell'assessorato alla sanità verificandone la fattibilità e compatibilità rispetto al programma;

c) analisi dei flussi informativi esistenti a livello nazionale e regionale e rilevazione della loro congruità e del loro grado di interconnessione, favorendo la messa a regime di quelli ritenuti più idonei per il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;

d) definizione e individuazione di un sistema di indicatori finalizzato alla verifica e alla valutazione della quantità e della qualità dell'assistenza;

e) sperimentazione a livello delle unità sanitarie locali di sistemi informativi riferiti alle sperimentazioni gestionali previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

f) attivazione della formazione degli operatori sanitari, tecnici, ed amministrativi per l'uso dei nuovi strumenti e metodologie informative.

4. Nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni del Sistema informativo sono svolte dall'ufficio 1 del settore 57 - Programmazione sanitaria, in collegamento con le altre strutture dell'assessorato alla sanità e, in particolare, con l'Osservatorio epidemiologico regionale.

5. L'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale 13 febbraio 1991, n. 48, e l'ufficio I del settore 57 - Programmazione sanitaria, per le attività di rispettiva competenza, svolgono le funzioni di ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 18.

Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie delle unità sanitarie locali

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie delle unità sanitarie locali, di seguito denominato Osservatorio, al fine di acquisire elementi utili per il controllo della gestione delle unità sanitarie locali stesse e per la programmazione sanitaria regionale nella specifica materia.

2. L'Osservatorio, nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni ad integrazioni, costituisce funzione integrata dei settori 53 - Problemi istituzionali del servizio sanitario nazionale, 56 - Problemi finanziari del servizio sanitario nazionale, 57 - Programmazione sanitaria.

3. L'Osservatorio opera in collegamento con il sistema informativo di cui all'articolo 17 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) effettuazione di rilevazioni sui beni di largo consumo, sui servizi, sulle attrezzature e sugli strumenti acquistati dalle unità sanitarie locali, con riferimento ad elementi quali il prezzo, la qualità, la quantità, le modalità di contrattazione per le relative forniture e per l'approvvigionamento nonché ad altri elementi significativi che caratterizzano le forniture o i servizi;

b) elaborazione dei dati raccolti per settori merceologici e standard qualitativi e quantitativi, al fine della valutazione della spesa delle unità sanitarie locali e per la individuazione dei massimali di riferimento per il finanziamento della spesa sanitaria.

4. Per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 3 l'Osservatorio acquisisce i dati tecnici ed economico-finanziari relativi:

a) alle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi delle unità sanitarie locali;

b) alle imprese fornitrici delle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi;

c) alle modalità di aggiudicazione delle forniture e sui contenuti dei relativi contratti;

d) alla spesa effettivamente sostenuta, sia di parte corrente che in conto capitale, per l'acquisizione di beni e servizi e ai tempi di pagamento delle forniture.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono indicati:

a) le procedure per la rilevazione e raccolta dei dati;

b) le iniziative da adottare in caso di scostamento dei prezzi dei beni e servizi e tecnologie acquisiti dalle unità sanitarie locali rispetto a quelli normalmente praticati sul mercato ovvero di irregolarità nelle procedure contrattuali;

c) i criteri e le modalità per la classificazione e codifica inventoriale dei beni delle unità sanitarie locali;

d) le modalità di collegamento dell'Osservatorio con gli analoghi osservatori nazionali e regionali.

6. Presso l'Assessorato alla sanità è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, una commissione di supporto all'attività dell'Osservatorio, con funzioni di consulenza agli organi e strutture regionali in materia di beni e servizi delle unità sanitarie locali, composta dai dirigenti dei settori indicati al comma 2, dai dirigenti delle altre strutture regionali interessate, da dipendenti delle unità sanitarie locali, particolarmente qualificati nella materia, nonché da esperti esterni. Il predetto decreto indica, altresì, le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 19.

Finanziamenti

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e per il potenziamento dei servizi sanitari a domicilio, la Regione finalizza, annualmente, nel proprio bilancio, apposite risorse finanziarie derivanti sia dalla riconversione delle strutture sanitarie, sia dagli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi agli interventi sanitari e socio-assistenziali. In particolare, per le finalità di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 16, sugli appositi capitoli del bilancio regionale sono finalizzati annualmente fondi per l'erogazione di sussidi economici alle famiglie dei soggetti dimessi dalle strutture per lungodegenza, di riabilitazione, psichiatriche e neuropsichiatriche.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano di interventi approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 1990, n. 1108, in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con la riorganizzazione della rete ospedaliera nonché con le risorse a disposizione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 settembre 1993.

94R0132

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1993, n. 56.

Istituzione del comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del comune di Marino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 21 ottobre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del comune

1. È istituito, nel territorio della Regione, un nuovo comune per distacco delle frazioni di S. Maria delle Mole, Frattocchie-Due Santi, Cava dei Selci, Fontana di Sala-Castelluccia dal comune di Marino, provincia di Roma, denominato «Boville».

Art. 2.

Confini

1. I confini come risulta dalla allegata planimetria sono così definiti:

a) rimangono inalterati con i comuni di Ciampino, Roma e Castel Galdolfo;

b) sono i seguenti con il comune di Marino: via Tor Messer Paoli, via Costa di Costarotonda, via Castagnole di Sopra, via Spinabella, via Spinabella VII traversa, via Verga, via Leonardo da Vinci, strada statale 140, via A. Toscanini.

Art. 3.

Amministrazione provvisoria

1. Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Boville, è affidata ad un commissario nominato dal prefetto di Roma, con il compito particolare di provvedere entro il termine di quattro mesi alla individuazione dei comizi elettorali per la elezione del consiglio comunale.

Art. 4.

Divisione patrimoniale e finanziaria

1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Giunta stessa, provvederà, con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali e del personale tra i comuni di Marino e Boville entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di entrambe le amministrazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, nominerà un commissario regionale per la ripartizione patrimoniale, dei rapporti finanziari del personale tra il comune di Marino e quello di Boville.

Art. 5.

Norma interpretativa

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni norma o disposizione che dava diritto al comune di Marino di eleggere propri rappresentanti in enti, aziende, società, organi, consorzi o altra forma associativa e rappresentativa, deve intendersi estesa anche al comune di Boville nella stessa misura rappresentativa, se non diversamente definita o definibile.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 ottobre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 ottobre 1993.

94R0134

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1993, n. 57.

Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 48 dello statuto ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, detta norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alla Regione ed agli enti da essa dipendenti.

Capo I

PRINCIPI

Art. 2.

Qualificazione dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità previsti dall'articolo 97 della Costituzione.

2. Il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

Art. 3.

Obbligo di provvedere

1. Nel caso in cui il procedimento amministrativo conseguiva necessariamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale ha l'obbligo di concluderlo espressamente mediante l'adozione del provvedimento o di altro atto finale che gli è proprio.

2. Qualora l'atto adottato è soggetto a controllo preventivo e la sua efficacia sia sospesa per richiesta di chiarimenti da parte dell'organo al cui esame è stato sottoposto, l'amministrazione regionale ha l'obbligo entro i successivi trenta giorni, di controdedurre ovvero di concludere con un atto espresso di revoca o di annullamento.

Art. 4.

Termine del procedimento

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi in un termine non superiore a novanta giorni ovvero non superiore a centottanta giorni qualora sia articolato in più fasi distinte.

2. I regolamenti di cui all'articolo 39 stabiliscono per i diversi tipi di procedimento termini specifici per le varie fasi procedurali e l'adozione dell'atto finale, i quali non possono tuttavia superare quelli massimi indicati dal comma 1.

3. Il termine decorre dal ricevimento dell'istanza, se il procedimento è ad iniziativa di parte, ovvero dal primo atto d'impulso, a cura dell'autorità politica competente o del soggetto tenuto all'assegnazione della relativa responsabilità ai sensi dell'articolo 9, se il procedimento deve essere iniziato d'ufficio.

4. Il termine s'intende sospeso in pendenza dei pareri obbligatori degli atti e provvedimenti preventivi di enti o di organi esterni di cui agli articoli 19 e 21, nonché negli altri casi previsti nei regolamenti di cui all'articolo 39.

5. Il decorso del termine stabilito senza l'adozione di alcun atto finale costituisce inadempienza rispetto alla quale l'interessato può ricorrere al giudice in ogni momento, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedano espressamente che il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 24.

6. L'inutile decorso del termine non priva comunque l'amministrazione regionale del potere di provvedere, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni, per l'autore del comportamento omissivo.

Art. 5.

Obbligo della motivazione

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione dell'amministrazione regionale.

3. La motivazione può essere omessa negli atti a contenuto confermativo purché sia indicato e reso disponibile agli interessati, attraverso il diritto di accesso di cui al capo V. L'atto richiamato contenente la motivazione.

4. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

Art. 6.

Obbligo della comunicazione, notificazione o pubblicazione

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo finale del procedimento deve essere portato a conoscenza dei destinatari mediante apposita comunicazione, notificazione o pubblicazione, secondo quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti di cui all'articolo 39.

2. Nell'atto di comunicazione, notificazione o pubblicazione di cui al comma 1 deve essere indicata la possibilità di proporre i vari tipi di ricorsi amministrativi, giurisdizionali e al Capo dello Stato e la loro alternatività, specificando i relativi termini e l'autorità decidente.

Art. 7.

Predeterminazione di criteri per la concessione di benefici economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi.

2. La possibilità di accesso ai benefici deve essere resa nota alle categorie di persone ed enti destinatari con idonee forme di pubblicità.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli atti di concessione dei benefici.

Capo II

COMPETENZA E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 8.

Strutture competenti

1. La Regione svolge la propria attività amministrativa mediante le strutture organizzative costituite dai settori, dagli uffici e dalle sezioni così come indicate nella legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è titolare dei singoli procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni attribuite alla sua competenza dalle leggi, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi regionali di carattere organizzatorio pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Individuazione del responsabile

1. Il dirigente del settore provvede ad assegnare al dirigente dell'ufficio competente e questi al titolare della sezione competente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, ai sensi degli articoli 23, comma 2, lettera c), e 24, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, fornendo le opportune indicazioni operative conferendo, ove opportuno, la delega di firma per l'adozione di atti meramente strumentali anche con rilevanza esterna.

2. Il dirigente, di settore o di ufficio, ove ritenga di avvalersi della facoltà di avvocazione di cui alle disposizioni citate al comma 1, secondo le modalità ivi previste, rimane responsabile del singolo procedimento.

3. Nel caso in cui il procedimento amministrativo sia inerente alla competenza di più uffici del settore, il dirigente di quest'ultimo individua il dirigente d'ufficio responsabile, il quale può avvalersi, per i relativi adempimenti, anche dei dipendenti in servizio presso gli altri uffici interessati.

4. Nel caso in cui il procedimento amministrativo rientri nella competenza di più settori facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, il coordinatore, o in sua assenza l'autorità politica cui spetta di proporre la nomina a norma dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, individua il dirigente del settore responsabile del procedimento stesso. Tale responsabile può avvalersi, per i relativi adempimenti, di personale in servizio presso gli altri settori interessati, ivi compresi i dirigenti d'ufficio, instaurando con gli stessi, e a questo solo fine, il rapporto di direzione ed indirizzo previsto dall'articolo 21, ultimo comma, della citata legge regionale.

5. Nel caso in cui nel procedimento amministrativo siano coinvolte competenze di più settori non facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, i coordinatori interessati, e in loro assenza le autorità politiche cui spetta di proporre la nomina, individuano, d'intesa fra loro, il dirigente o i dirigenti di settore responsabili, rispettivamente, dell'intero procedimento o di singole fasi dello stesso e determinano le modalità operative e di utilizzazione del personale per i vari adempimenti.

6. L'assegnazione della responsabilità del procedimento avviene apponendo sulle singole pratiche l'indicazione del destinatario, la data dell'assegnazione stessa, nonché la sottoscrizione del soggetto che vi provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. I tempi per le procedure di assegnazione della responsabilità del procedimento sono compresi nel termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il soggetto tenuto a provvedere all'assegnazione stessa.

8. Qualora il responsabile del procedimento ometta o ritardi gli atti relativi ovvero, nel corso dell'istruttoria, assuma un comportamento in contrasto con le leggi, i regolamenti e le direttive impartite dalla autorità politica o dal dirigente ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, il soggetto competente all'assegnazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva al completamento del procedimento iniziato, nel rispetto dei termini stabiliti, ferme restando le responsabilità di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 10.

Compiti del responsabile

1. Il responsabile del procedimento è preposto all'istruttoria degli atti relativi, svolge funzioni d'iniziativa e controllo degli adempimenti necessari, al fine di assicurare la conclusione del procedimento stesso nei termini stabiliti e nella rigorosa osservanza delle procedure previste dalle vigenti leggi di settore e dai regolamenti attuativi della presente legge, utilizzando le risorse della struttura di appartenenza e quelle individuate all'atto dell'assegnazione della responsabilità ai sensi dell'articolo 9. In particolare, il responsabile:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione dell'atto finale;

b) accerta d'ufficio i fatti, anche mediante consultazioni in via breve o riunioni conoscitive, chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei e incompleti, notizie e informazioni ad altre strutture o amministrazioni, può esperire indagini tecniche ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti;

c) propone, o avendone la competenza, dispone lo svolgimento dell'istruttoria pubblica se sussistono le condizioni di cui all'articolo 15;

d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 17;

e) cura le comunicazioni, le notificazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) conclude gli accordi con gli interessati di cui all'articolo 14 ed adotta l'atto finale, ove ne abbia le relative competenze, ovvero trasmette le proposte al dirigente o all'organo competente.

2. Il responsabile risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento del procedimento, sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo la normativa vigente per i dipendenti regionali.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 11.

Comunicazione agli interessati

1. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'avvio a coloro nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenire per legge o per regolamento. L'avvio del procedimento deve essere altresì comunicato a coloro che, pur essendo estranei al procedimento stesso, possono subire dall'atto finale un pregiudizio giuridicamente rilevante, purché essi siano specificamente ed immediatamente individuabili, senza particolari indagini.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va effettuata tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 12.

3. Ove sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si può prescindere dalla relativa comunicazione di avvio, esplicitandone le motivazioni nell'atto finale.

4. L'amministrazione regionale può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti.

Art. 12.

Forma e contenuto della comunicazione

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data ai singoli destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- la struttura competente, in cui è possibile prendere visione degli atti;
- l'oggetto dell'atto finale e le eventuali norme di riferimento;
- il nominativo della persona responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento nonché quello per l'esercizio della facoltà d'intervento di cui all'articolo 13.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione o altre forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. Le variazioni negli elementi di cui al comma 2, ivi compresa la sostituzione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, intervenute nel corso dell'istruttoria, devono essere rese note nelle forme usate per la precedente comunicazione.

5. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 può essere fatta valere come vizio dell'atto finale soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 13.

Facoltà di intervento nel procedimento

1. Coloro nei confronti dei quali è effettuata la comunicazione di cui all'articolo 11 nonché i portatori di interessi pubblici o privati o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.

2. La richiesta d'intervento da parte dei portatori di interessi di cui al comma 1 è inoltrata al responsabile del procedimento, che ne valuta l'ammissibilità e ne decide i termini, dando la relativa comunicazione motivata agli interessati.

3. L'intervento ammesso va esercitato entro i termini indicati nella comunicazione di cui all'articolo 11 o di cui al comma 2 e dà diritto:

a) a prendere visione o ottenere copia degli atti del procedimento, previo pagamento delle spese, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'articolo 39, nonché i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche;

b) a presentare memorie scritte e documenti, contenenti osservazioni e proposte, che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di prendere in considerazione solo nel caso in cui siano pertinenti all'oggetto del procedimento, ossia siano in grado di indicare fatti ed elementi rilevanti per le determinazioni conclusive;

c) ad assistere personalmente, o mediante un proprio rappresentante, alle indagini tecniche ed alle ispezioni volte a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.

Art. 14.

Accordi con gli interessati

1. In accoglimento delle osservazioni e proposte di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale dell'atto amministrativo finale.

2. L'ipotesi di accordo integralmente sostitutivo dell'atto amministrativo finale può essere consentita solo nei casi e nei limiti espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge o dai regolamenti di cui all'articolo 39.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi integralmente sostitutivi di atti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione regionale ha facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno della controparte interessata.

6. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della citata legge 241 del 1990, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 15

Istruttoria pubblica

1. Quando la natura o la complessità della questione lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi coinvolti, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di fare ricorso all'istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria pubblica si svolge in apposita riunione, alla quale possono prendere parte tutti coloro che siano interessati a norma degli articoli 11 e 13.

3. La convocazione della riunione è effettuata almeno dieci giorni prima mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione o da rendere noto con altre forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato, presso la struttura competente indicata nell'avviso di convocazione, il fascicolo comprendente tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'articolo 39, nonché i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche. Negli atti depositati gli interessati hanno diritto di prendere visione o di ottenere copia, previo pagamento delle spese.

5. Il responsabile del procedimento può escludere dalla riunione coloro che risultino privi di interesse.

6. Gli intervenuti all'istruttoria hanno facoltà di formulare nel corso della riunione esclusivamente osservazioni e proposte pertinenti all'oggetto del procedimento amministrativo.

7. Dello svolgimento dell'istruttoria e delle sue conclusioni viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Ove dall'istruttoria siano scaturiti accordi tra le parti interessate, ai sensi dell'articolo 14, il verbale è da esse sottoscritto.

Art. 16.

Casi di non applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché per i procedimenti tributari, la cui formazione è disciplinata dalle particolari norme, statutarie, legislative o regolamentari, in materia di consultazione e di partecipazione.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17.

Conferenza di servizi

1. Qualora nel corso del procedimento amministrativo sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti o si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre strutture o organi regionali ovvero di altre pubbliche amministrazioni il responsabile può proporre l'indizione di un'apposita conferenza di servizi. In tale ipotesi le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le parti intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. La conferenza di servizi è indetta dall'autorità politica o dal dirigente competente all'adozione dell'atto finale del procedimento ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35. Nel caso in cui l'atto finale debba essere adottato da un organo collegiale, la conferenza è indetta dal rispettivo presidente o dal altro componente da lui delegato.

3. Nella conferenza di servizi devono essere prese in considerazione anche le memorie e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

4. Si considera acquisito l'assenso delle strutture, degli organi o delle pubbliche amministrazioni, i quali, regolarmente convocati, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che non provveda a comunicare al responsabile del procedimento il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora quest'ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle strutture, agli organi o alle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 18.

Accordi con altre amministrazioni pubbliche Accordo di programma

1. Al fine di favorire forme di collaborazione per lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17.

2. In particolare, l'amministrazione regionale promuove e partecipa ad accordi di programma con amministrazioni statali, enti locali ed altri enti pubblici, secondo le modalità fissate dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Agli accordi conclusi ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, 4, 5 e 6.

Art. 19.

Pareri obbligatori

1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento abbia l'obbligo di sentire un organo consultivo, questo deve formulare il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che specifiche disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti di cui all'articolo 39 non prevedano diversamente.

2. Il termine di cui al comma 1 assegnato all'organo consultivo rimane interrotto per una sola volta se, prima della scadenza, tale organo abbia rappresentato l'impossibilità di rispettarlo per esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio dall'amministrazione regionale o alla complessità della questione. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato ai sensi del comma 2 sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, il responsabile può definire il procedimento indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. L'autorità politica o il dirigente competente ad adottare l'atto finale del procedimento, ove ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non vincolante comunicato nel termine stabilito, deve evidenziare, nella motivazione dell'atto stesso, le ragioni di pubblico interesse che inducono a disattendere le argomentazioni dell'organo consultivo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 20.

Pareri facoltativi

1. In conformità al principio di cui all'articolo 2, comma 2, il responsabile del procedimento può chiedere pareri non previsti dalle leggi o dai regolamenti soltanto se li ritenga utili per acquisire elementi necessari ai fini della completezza dell'istruttoria.

2. Nell'atto finale del procedimento devono essere comunque esplicitate le motivazioni che giustificano la richiesta dei pareri di cui al comma 1.

3. Qualora i pareri facoltativi non siano comunicati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o entro eventuali termini più brevi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 39, il responsabile del procedimento deve prescindere dai pareri stessi.

Art. 21.

Valutazioni tecniche

1. Nel caso in cui, ai fini dell'adozione dell'atto finale del procedimento amministrativo, si renda necessario, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'acquisizione di semplici valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano nei termini previsti dalla disposizione stessa o, in mancanza di termini speciali, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, il responsabile deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente ovvero ad istituti universitari.

2. Qualora l'ente, l'organo o l'istituto adito abbia rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine di cui al comma primo per esigenze istruttorie, si applica la disposizione di cui all'articolo 19, comma 2.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 22:

Atti istruttori affidati ad altre amministrazioni

1. Quando specifiche attività istruttorie o atti preparatori siano attribuiti dalla legge ad altre amministrazioni, il responsabile del procedimento indica, d'intesa con i responsabili delle strutture interessate, il termine per il loro compimento, se non risulta fissato dalla legge stessa, tenuto conto del periodo entro il quale deve essere adottato l'atto finale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2.

2. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento assume le iniziative per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ove ne ricorrano le condizioni, o per altri interventi utili ai fini della regolare conclusione dell'istruttoria.

Art. 23.

Verifica d'ufficio dei requisiti di legge

1. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione alla struttura competente di apposita denuncia da parte dell'interessato, ovvero dopo il decorso dalla denuncia stessa di un termine prefissato per categorie di atti in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

2. Nei casi di cui al comma 1 spetta al responsabile del procedimento verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge ed eventualmente proporre, o adottare se ne abbia la competenza, provvedimento motivato contenente l'ordine di cessare l'attività e di rimuovere i suoi effetti, a meno che l'interessato, ove ciò sia possibile, non conformi la situazione alla normativa vigente entro il termine all'uopo prefissatogli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione regionale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza alcun obbligo di effettuare prove selettive o atitudinali, non siano previsti limiti o contingenti complessivi per il rilascio dell'atto stesso e comunque non possa derivarne pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 24.

Silenziò-assenso

1. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato, a cura del responsabile del procedimento, il provvedimento di diniego entro il termine prefissato per categorie di atti.

2. Nei casi di cui al comma 1, sussistendone le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'esercizio del diritto di autotutela, l'amministrazione regionale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 25.

Attestazioni false e mendaci

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 23 e 24 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dai citati articoli.

2. Le sanzioni attualmente stabilite dalla vigente normativa in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione regionale o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali danno inizio all'attività ai sensi degli articoli 23 e 24 in mancanza dei presupposti e dei requisiti prescritti.

Capo I'

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 26.

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocopiatografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, ivi compresa la registrazione su supporti informatici, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa regionale.

Art. 27.

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si riferisce a tutta la documentazione riguardante l'istruttoria del provvedimento amministrativo iniziato o concluso ai sensi della presente legge. È escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e, in particolare, per quelli dalla cui diffusione possa derivare nocumento:

a) ai singoli, per lesione dei diritti di riservatezza della sfera privata e di segretezza dei dati personali e sanitari;

b) agli operatori economici, per lesione dei diritti di riservatezza relativi all'attività svolta, salvo che la divulgazione dei dati non sia esplicitamente prevista dall'erogazione di finanziamenti regionali;

c) all'interesse pubblico, qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono predeterminate categorie di documenti formati dall'amministrazione regionale o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Il riconoscimento del diritto di accesso non comprende, in ogni caso, la possibilità di riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali i documenti consultati o acquisiti.

4. I dirigenti delle strutture competenti ed i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi hanno facoltà di differire, con atto motivato, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa nonché fino all'adozione dell'atto finale.

5. Per gli atti di cui all'articolo 16, salvo diverse specifiche disposizioni legislative o regolamentari, l'accesso ai documenti relativi alle varie fasi procedurali è consentito a seguito della rispettiva adozione da parte degli organi coinvolti nel procedimento.

Art. 28.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nonché mediante consultazione diretta di documenti di interesse generale, quali piani e programmi corredati di elaborati grafici, entro i limiti indicati dalla presente legge.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura nonché le disposizioni vigenti in materia di bollo e sempre che la riproduzione non sia ostacolata da esigenze di conservazione.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere motivata.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso ai documenti devono essere motivati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente della struttura competente o del responsabile del singolo procedimento, entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende rifiutata. Avverso le suddette determinazioni è ammesso ricorso gerarchico al presidente della Giunta regionale.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale, a norma del quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29.

Segreto d'ufficio

1. Gli impiegati regionali devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

2. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli impiegati preposti ad una struttura regionale rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

Art. 30.

Pubblicità ed altre forme di divulgazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per le pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione, l'amministrazione regionale, al fine di consentire l'esercizio del diritto di informazione di tutti i cittadini, nonché di rendere operante il principio della pubblicità degli atti, provvede, in particolare, a pubblicare sul Bollettino stesso:

a) gli atti legislativi, regolamentari, programmatici e gli altri atti regionali di portata generale, anche sotto forma di proposta qualora la loro natura lo richieda;

b) le direttive, le istruzioni e le circolari che dispongono sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti regionali ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si precisino criteri per l'applicazione di esse;

c) tutte le disposizioni attuative della presente legge e le iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, se integrale, si intende reso effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma stesso.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi, l'amministrazione regionale provvede, altresì, ad individuare forme idonee, a carattere sistematico, di raccolta dati, anche attraverso strumenti informatici, sulla sua attività, con riferimento soprattutto a quella relativa ai servizi, alle persone ed alle imprese, e cura la loro diffusione con iniziative editoriali ricorrenti.

4. L'amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 24 luglio 1990, n. 83, promuove, anche mediante il maggior finanziamento dei programmi e dei progetti-obiettivo previsti dalla legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, iniziative proprie e degli enti dipendenti volte a rendere più agevole l'accesso ai documenti amministrativi, nonché a rilevare ed elaborare informazioni sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono stabilite modalità particolari per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto del cittadino ai dati raccolti, garantendo le esigenze di riservatezza di cui all'articolo 27, comma 1.

Capo VI

AUTOCERTIFICAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

Art. 31.

Dichiarazione sostitutiva

1. I soggetti a cui è richiesta la certificazione di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita dei

figli, decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e possesso di titoli di studio possono provvedervi con dichiarazione anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione rilasciata dalle competenti autorità e deve essere autenticata dal responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione e da uno dei soggetti indicati dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'autenticazione avviene mediante attestazione che la sottoscrizione dell'interessato è stata apposta in presenza del soggetto autenticante, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive. Nell'atto di autenticazione sono, altresì, indicate le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione stessa, il nome e cognome nonché la qualifica del soggetto autenticante, il quale appone in calce al documento la propria firma e il timbro della struttura ricevente.

Art. 32.

Equivalenza ad atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità di cui l'interessato è a diretta conoscenza può essere sostituito da dichiarazione resa personalmente e sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione, che provvede all'autenticazione della dichiarazione stessa secondo le modalità indicate nell'articolo 31.

Art. 33.

Presentazione di certificati

1. L'effettiva esibizione di certificati relativi a fatti, stati o qualità personali è richiesta quando l'atto che deve essere adottato nei confronti dell'interessato consiste nell'ammissione in servizio o nel caso in cui siano disposti specifici accertamenti da parte degli organi competenti.

2. La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti sono accertati presso gli uffici giudiziari a cura del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione.

Art. 34.

Acquisizione d'ufficio di documenti

1. L'amministrazione regionale non può esigere atti o certificati di fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato dichiarerà che fatti, stati e qualità richiesti sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione regionale è tenuta a certificare.

Art. 35.

Esonerazione da responsabilità

1. L'amministrazione regionale ed i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni o altri documenti non corrispondenti a verità, presentati dagli interessati ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 36.

Testimoni

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tutti i casi in cui la legge e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Obbligo di identificazione

1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi diretto contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale.

Art. 38.

Collaborazione

1. Ai fini dello svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio regionale, può essere richiesta e deve essere prestata, reciprocamente, la necessaria collaborazione dalle strutture della Regione, degli enti ed aziende regionali, nonché, con riguardo all'esercizio di funzioni regionali delegate, dagli enti locali nei modi previsti dalle singole leggi regionali di settore.

2. In particolare, si ricorre alla collaborazione:

a) per l'acquisizione di informazioni e documenti utili all'attività di una struttura organizzativa, già disponibili presso un'altra struttura;

b) per il compimento di attività istruttorie per le quali la struttura organizzativa cui la collaborazione è richiesta disponga di migliori conoscenze.

3. La struttura organizzativa cui è stata richiesta la collaborazione può rifiutarla esclusivamente se la stessa verte su oggetti che, per materia o ambito territoriale, non rientrano nell'area dei propri compiti, ovvero se possono derivare gravi pregiudizi sotto il profilo dell'adempimento dei propri compiti. In questo caso la struttura cui è stata richiesta la collaborazione deve dare immediata comunicazione alla struttura richiedente del proprio diniego, indicandone le ragioni.

4. Le strutture organizzative interpellate, in relazione all'atto finale del procedimento amministrativo, sono responsabili limitatamente alla collaborazione prestata.

5. La struttura organizzativa richiedente è tenuta a rimborsare le spese sostenute da quella che ha prestato la collaborazione, sulla base di preventive intese tra le parti.

Art. 39.

Regolamenti

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva uno o più regolamenti nei quali sono disciplinati in modo particolareggiato i singoli tipi di procedimento amministrativo, indicando, tra l'altro, per ognuno:

a) le procedure da rispettare all'interno dell'amministrazione regionale, anche ai fini di consentire al responsabile del procedimento il regolare adempimento dei compiti di cui all'articolo 10;

b) i termini relativi alle varie fasi procedurali, ivi compreso quello per gli adempimenti di cui agli articoli 19, 20 e 21, nonché il termine per l'adozione dell'atto finale, entro i limiti temporali previsti dall'articolo 4, comma 1;

c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione di cui all'articolo 6;

d) le categorie di documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell'accesso ai documenti, di cui agli articoli 13, comma 1, lettera a), 15, comma 4, e 27, comma 1;

e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi di cui all'articolo 14;

f) i casi in cui è consentito l'inizio dell'esercizio di un'attività privata previa la denuncia o la domanda di cui agli articoli 23 e 24;

g) le modalità per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto dei cittadini ai sensi dell'articolo 30, quarto comma;

h) le regole per la trattazione delle singole pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico, salvo ragioni di urgenza motivate;

i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell'articolo 41 della presente legge.

Art. 40.

Disposizioni organizzative

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e, per quanto di competenza, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adottano misure organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti.

2. Nell'ambito delle predette misure organizzative sono assegnate alle strutture regionali idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, e sono anche attivati mezzi telematici per la rapida trasmissione di atti e documenti.

Art. 41.

Abrogazione di norme - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la presente legge si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che provvedono alla loro individuazione ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera i).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti si applicano, oltre alle disposizioni procedurali di cui al primo comma, le norme della presente legge immediatamente operative.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 ottobre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 ottobre 1993.

94R0135

REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 1993, n. 2.

Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 «Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Terreno

1. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque piovane.

Art. 2.

Recinzione

1. La recinzione di altezza minima secondo le normative urbanistiche vigenti, in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche, devono essere realizzate con muri, cancellate, palizzate, reti metalliche o altre soluzioni continue.

2. Possono non essere recintate quelle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabili, fermo restando l'obbligo di predisporre le normali misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

3. In corrispondenza di aree e spazi (vie, piazze ecc.) aperti al pubblico la recinzione deve essere integrata con siepi o altre schermature arboree aventi il fine di creare una barriera ottica.

Art. 3.

Accessi e parcheggi

1. L'esercizio deve essere facilmente accessibile ai veicoli anche con il relativo rimorchio.

2. Vanno opportunamente segnalate le eventuali difficoltà di percorribilità delle strade di accesso.

3. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli e tenuti sotto costante controllo.

4. Il controllo può avvenire anche a distanza, mediante la utilizzazione di impianti elettromeccanici e/o elettronici all'uopo installati.

5. Devono essere previste una o più aree di parcheggio, esterne alla zona destinata al soggiorno, con un numero di posti auto di dimensioni minime cadauno di $m\ 5 \times 2,50$ pari a quello delle piazzole e/o unità abitative ovvero spazi per la sosta delle auto nelle piazzole o a ridosso delle unità abitative. In questo ultimo caso la superficie di ciascuna piazzola va aumentata di almeno $12,5\ mq$; ed a lato di ciascuna unità abitativa dovrà essere prevista una area di sosta di $m\ 5 \times 2,50$.

Art. 4.

Viabilità

1. La viabilità interna deve essere realizzata in maniera da consentire un agevole scorrimento delle autovetture con i rispettivi rimorchi.

2. Per gli esercizi con solo accesso pedonale non sussistono gli obblighi indicati ai comma 1 e 2 del presente articolo, salvo per quanto riguarda la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

Art. 5.

Segnaletica

1. La segnaletica è obbligatoria: si devono prevedere, oltre ai normali cartelli stradali, anche quelli relativi ai servizi generali, alle piazzole e o alle unità abitative.

Art. 6.

Servizi idrosanitari

1. I servizi idrosanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

2. Ciascun edificio deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

3. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singolo servizio può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

4. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapedi, docce, ecc.) debbono avere le pareti rivestite, almeno sino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti debbono essere impermeabili, preferibilmente in grès o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

5. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad adeguata distanza da ogni piazzola e/o unità abitativa.

6. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; essi debbono possedere una superficie minima di $mq\ 0,8$ e porta chiudibile dall'interno.

7. I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo deve essere dotato di specchio e mensola d'appoggio; ogni 20 lavabi e se per adulti ne va previsto uno riservato per persone con limitate o impedito capacità motorie. In ogni caso l'esercizio deve essere attrezzato di un servizio igienico riservato a persone con limitate o impedito capacità motorie.

8. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a $mq\ 0,80$, con porta chiudibile dall'interno. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile. Le docce all'aperto possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate e sono obbligatorie negli esercizi dislocati nei luoghi interessati alla balneazione marina.

9. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per biancheria devono essere separati e divisi dai servizi (gabinetti, docce, lavabi): vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.

10. Il locale per i vuotatoiti dei wc chimici deve avere le caratteristiche indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 7.

Servizio guardiania

1. Il servizio di guardiania deve essere garantito 24 ore su 24.

Art. 8.

Altri servizi

1. Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco, spazi di generi alimentari e negozi in genere, in quanto esistenti, devono essere autorizzati in conformità dalla vigente normativa.

2. Nelle docce deve essere prevista l'erogazione dell'acqua calda nella misura minima dell'80%.

3. Nel caso di esercizi situati oltre i 700 metri s.l.m. o autorizzati all'apertura annuale o invernale tutti i locali dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento.

Art. 9.

Approvvigionamento idrico

1. I lavabi, le docce, i lavelli per stoviglie, i lavatoi nonché i locali ove si confezionano o somministrano e si vendono cibi e bevande devono essere dotati di acqua potabile.

2. L'erogazione di acqua non potabile è consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. In tali casi va chiaramente segnalata la non potabilità dell'acqua.

3. L'esercizio deve essere dotato di fontanelle con acqua potabile collocate in modo da renderle facilmente accessibili dalle piazzole.

4. Qualora l'acqua sia prelevata da una sorgente o da un pozzo, la sua potabilità deve essere accertata, a mezzo analisi, dalla locale unità sanitaria locale che dovrà pure fissare il periodo di validità della certificazione.

5. Qualora l'acqua è prelevata da pozzi va previsto, per l'eventuale mancanza di energia elettrica, un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento nonché una ulteriore pompa di riserva.

Art. 10.

Smaltimento rifiuti liquidi

1. Gli esercizi devono essere dotati di impianti di depurazione dei rifiuti liquidi realizzati secondo la vigente normativa in materia, qualora non sia possibile allacciare la rete fognante interna a quella comunale.

Art. 11.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

1. I rifiuti solidi devono essere raccolti in pattumiere di materiale facilmente lavabile o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi trespoli e/o contenitori.

2. Gli uni e gli altri devono essere muniti di copertura incenerita e a tenuta.

3. I contenitori dovranno essere dislocati in modo da facilitarne l'uso senza creare effetti nocivi sul piano igienico alle persone.

4. Il gestore deve garantire la raccolta giornaliera dei rifiuti solidi all'interno del campeggio.

Art. 12.

Impianti di illuminazione e distribuzione di energia elettrica

1. Gli impianti di illuminazione lungo la viabilità interna devono essere realizzati secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Tutti i servizi comuni devono essere illuminati in modo adeguato.

Art. 13.

Telefono

1. Tutti gli esercizi devono essere muniti di telefono a disposizione degli ospiti.

2. Le linee telefoniche non potranno, comunque, essere inferiori ad una ogni 300 persone (o frazione superiore a 150) riferite alla capacità ricettiva autorizzata.

3. Nel caso sia impossibile la installazione di un telefono, va previsto un servizio alternativo di collegamento (radio).

Art. 14.

Pronto soccorso e impianto antincendio

1. Gli esercizi debbono garantire interventi di pronto soccorso tenendo a disposizione medicinali e materiali sanitari prescritti dall'autorità sanitaria locale.

2. Negli esercizi, distanti oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico e con capacità ricettiva autorizzata superiore a 500 persone, il pronto soccorso deve essere espletato in un locale opportunamente attrezzato e da un medico convenzionato che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi.

3. Gli esercizi debbono essere dotati di idonei dispositivi e/o mezzi antincendio, comunque previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Piazzuole

1. Intendasi per piazzuola, la superficie a disposizione esclusiva di ciascun equipaggio.

2. Intendasi per equipaggio tipo l'insieme precostituito di persone valutato per convenzione in 4, che pernottano usufruendo di una unica piazzuola.

3. ove la piazzuola sia occupata da un equipaggio inferiore a 4 persone, è consentito l'insediamento di un ulteriore equipaggio di consistenza non superiore a 2 persone.

4. Le piazzuole devono essere delimitate ed individuate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla tabella indicativa delle attrezzature posta all'ingresso dell'esercizio.

5. Le piazzuole non devono avere recinzioni in muratura ma un evidenziamiento dei confini ottenuto con segnali sul terreno.

6. Ogni piazzuola deve avere accesso diretto, anche solo pedonale, alle strade interne.

Art. 16.

Manufatti o unità abitative

1. I manufatti o le unità abitative realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo, così come previsti dal terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) superficie coperta: non inferiore a mq 4 a persona. Altezza minima m 2,50;

b) pareti e coperture: impermeabili, non combustibili, coibentate;

c) pavimenti: di materiale facilmente lavabile;

d) arredo minimo: oltre i letti, sedie, tavoli, fornello elettrico o a gas (in questo caso la bombola di alimentazione deve essere collocata all'esterno) un lavabo con acqua corrente calda e fredda. Negli esercizi classificati con 4 stelle le unità abitative devono essere dotate di servizi igienici completi (wc, doccia, lavabo). I suddetti servizi possono essere collocati all'esterno delle unità abitative purché il locale sia nelle immediate adiacenze della stessa;

e) impianto elettrico;

f) nelle unità abitative degli esercizi abilitati all'apertura nel periodo e/o invernale ed in quelli situati oltre i 700 metri è obbligatoria l'installazione di un impianto di riscaldamento.

Art. 17.

Preingressi

Sono considerati preingressi le strutture rigide in legno, plastica o altro materiale, annesse ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno.

Tali vani non possono avere una larghezza superiore a m 3, sia una altezza superiore a cm 20 che una lunghezza superiore a quella del mezzo cui sono annesse. La superficie massima non potrà essere comunque superiore a mq 16.

È facoltà del gestore dell'esercizio autorizzare o meno l'installazione dei suddetti preingressi.

Art. 18.

Capacità ricettiva dell'esercizio

1. Fermo restando il limite della densità massima per Ha di cui alla lettera a) punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva dei campeggi va calcolata moltiplicando $\times 4$, il numero delle piazzuole. Ogni esercizio non potrà avere un numero inferiore a 70 piazzuole; questa ultima disposizione non è applicabile agli esercizi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Qualora il risultato di tale calcolo evidenziasse l'insufficienza del numero dei servizi previsti dal presente regolamento in rapporto all'utenza, la capacità ricettiva va ridotta in modo che il predetto rapporto sia sempre salvaguardato.

3. Fermo restando il limite della densità massima per Ha di cui alla lettera b) punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva dei villaggi turistici va calcolata sommando le capacità ricettive delle unità abitative (strutture di pernottamento). Ogni esercizio non potrà avere un numero inferiore a 60 strutture di pernottamento; questa ultima disposizione non è applicabile agli esercizi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

4. Nel caso sia consentito il pernottamento con mezzi propri e in unità abitative, nei limiti indicati dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva del complesso viene stabilita applicando separatamente i criteri previsti per i campeggi e per i villaggi turistici.

Art. 19.

Regolamento interno

Il regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni rivolge agli utenti, di cui alla lettera b), secondo comma, dell'art. 14 della legge regionale n. 59 del 1985, deve essere affisso nel locale ricevimento in luogo ben visibile.

Art. 20.

Accesso di animali

1. Qualora il gestore dell'esercizio consenta che nello stesso vengano introdotti animali al seguito dei turisti è indispensabile osservare le seguenti prescrizioni:

a) i proprietari degli animali dovranno produrre apposito certificato sanitario redatto dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale del comune di propria residenza o certificato di vaccinazione internazionale, in mancanza del quale questi ultimi vanno sottoposti a visita presso il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio;

b) all'interno del complesso gli animali vanno tenuti custoditi in modo da non arrecare molestie e danni alle persone;

c) gli animali non dovranno sostare all'interno di strutture di uso comune.

Vanno comunque rispettate le ulteriori norme previste dal regolamento di igiene del comune ove ha sede il complesso, e della vigente normativa in materia.

Art. 21.

Requisiti per la classificazione degli esercizi

1. I requisiti per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta richiesti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, sono quelli indicati negli allegati A) e B) del presente regolamento del quale fanno parte integrante.

Art. 22.

Pareri degli enti provinciali del turismo

Allo scopo di assicurare omogeneità di determinazioni, almeno a livello provinciale, i provvedimenti di classificazione, di revisione di classifica, di autorizzazione all'esercizio, previsti rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 13 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, sono adottati dal comune, entro i termini previsti, sentito il parere dell'ente provinciale del turismo competente per territorio. Tale parere va espresso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

Gli esercizi che non raggiungono il punteggio minimo per essere classificati ad una stella o a due stelle rispettivamente per i campeggi e per i villaggi turistici o manchino di non più di due requisiti richiesti per la classificazione a due o più stelle, vengono classificati provvisoriamente nella classe richiesta per non più di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Trascorso tale termine senza che siano stati apportati all'esercizio i necessari adeguamenti, il comune, previo parere dell'Ente provinciale del turismo competente per territorio, provvede alla revoca della classificazione provvisoria e, se del caso, alla conseguente revoca dell'autorizzazione, a condizione che a tale data esistano gli strumenti urbanistici necessari a consentire gli adeguamenti stessi.

Art. 24.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 27 settembre 1993

PASETTO

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 1993, con deliberazione n. 666, vistata dalla Commissione di controllo in data 19 maggio 1993, con verbale n. 1114/2.

(Omissis).

94R0133

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 51.

Norme sulla classificazione dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.

Art. 2.

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee, classifica i territori da considerare montani.

2. La classificazione è attribuita su richiesta del Comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane, prevista dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37.

Art. 3.

Modifiche territoriali

1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2, con legge regionale si procede al conseguente riordino dei territori delle Comunità montane interessate.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 dicembre 1993.

PUPILLO

94R0084

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 52.

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione addizionale regionale

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano, già stabilita dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 25, e dalla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, è determinata a seguito della modifica della legge 14 giugno 1990, n. 158 disposta dall'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68, nella misura massima consentita, fatto salvo quanto previsto al comma 2:

a) in lire 50 al metro cubo, se l'imposta erariale è uguale o superiore a lire 100 al metro cubo;

b) in un importo, se l'imposta erariale è inferiore a lire 100 al metro cubo, pari al 50 per cento dell'imposta medesima e comunque non inferiore a lire 10 al metro cubo.

2. L'addizionale regionale per i consumi di gas metano ad uso domestico di cottura cibi e produzioni di acqua calda (tariffa T1) e a uso di riscaldamento individuale (tariffa T2) fino a 250 metri cubi annui, non potrà superare rispettivamente gli importi di lire 10 e di lire 38,5 al metro cubo anche se il 50 per cento dell'imposta erariale dovesse superare tali importi.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 18 dicembre 1993.

PUPILLO

94R0085

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 53.

Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli enti amministrativi regionali al fine di assicurare la necessaria omogeneità.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:
 - a) l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav);
 - b) l'Azienda regionale foreste (Arf);
 - c) l'Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
 - d) l'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene;
 - e) gli Enti per il diritto allo studio universitario (Esu);
 - f) le Aziende per la promozione turistica (Apt);
 - g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile;
 - h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado;
 - i) il Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, nonché gli Istituti autonomi per le case popolari;
 - j) i Consorzi amministrativi non rientranti nella previsione dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, delle unità sanitarie locali e del parco delle Dolomiti d'Anpezzo è disciplinato rispettivamente dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 3.

Forme di controllo

1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, sono sottoposti al controllo della giunta regionale i seguenti atti:

- a) sotto il profilo della legittimità e del merito:
 - 1) gli statuti;
 - 2) i piani e i programmi pluriennali di attività;
 - 3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
 - 4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
 - 5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche;
 - 6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
 - 7) la partecipazione a enti e società;
 - 8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
 - 9) i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consorzi, nonché l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del consiglio dei consorzi di bonifica;
 - 10) l'istituzione degli uffici di informazione ed assistenza turistica nonché l'espressione del consenso all'uso della denominazione di uffici di informazione e assistenza turistica (Iat) per gli uffici promossi dalle associazioni «pro loco» per ciò che concerne le aziende di promozione turistica. L'esito positivo del controllo equivale al rilascio del nulla-osta di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 52;
- b) sotto il profilo della legittimità:
 - 1) la nomina degli organi;
 - 2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonché le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;
 - 3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni;
 - 4) le convenzioni con istituti di credito;
 - 5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera *b*) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica.

3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione.

4. La giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2.

5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale è autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera *b*) del comma 1 secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 4.

Procedimento di controllo

1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 inviano alla giunta regionale a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30 settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre.

4. Il dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla programmazione regionale. Il dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.

5. La giunta regionale procede, entro venti giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante approvazione.

6. Per gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a quaranta giorni.

7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività dell'atto sottoposto a controllo.

8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro novanta giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonché quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro trenta giorni.

9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la giunta regionale può invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.

Art. 5.

Controllo sugli atti urgenti del presidente

1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessità e urgenza, dai presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 in conformità ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi previsti all'art. 3, sono inviati alla giunta regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne risponde il presidente anche sotto il profilo patrimoniale.

Art. 6.

Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo

1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo giustificano, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilità anche patrimoniale dei membri favorevoli.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, spetta alla giunta regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati dal consiglio regionale.

2. Per il fine di cui al comma 1, il segretario generale della programmazione su richiesta della giunta regionale o di propria iniziativa può:

a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;

b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere richiedere perizie e verifiche di cassa.

Art. 8.

Relazione sull'attività

1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 trasmettono alla giunta regionale e al consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere rafforzati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.

Art. 9.

Controllo sostitutivo sugli atti

1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il segretario generale della programmazione invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la giunta regionale nomina un commissario ad acta.

Art. 10.

Controllo repressivo sugli organi

1. La giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 nei seguenti casi:

a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;

b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli atti della programmazione regionale e l'attività complessiva dell'ente;

c) per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente.

2. Lo scioglimento è deliberato dalla giunta regionale. Il provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente commissione consiliare.

3. Con la deliberazione di scioglimento del consiglio di amministrazione è nominato un commissario straordinario, la cui durata in carica è prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili per gravi ragioni prima della scadenza del termine.

4. Per l'istituto regionale delle Ville Venete il commissario straordinario di cui al comma 3 è nominato d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

Scioglimento automatico del consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 o la loro cessazione per qualunque altra causa comportano l'automatistico scioglimento del Consiglio stesso.

2. In assenza di diverse disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni dall'evento, l'attività di ordinaria amministrazione e quella di urgenza è esercitata dal Presidente dell'ente o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età.

3. Il Commissario è nominato dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.

Art. 12.

Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi

1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevano cause di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste.

2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.

4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale.

Art. 13.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento dell'accordo di cui all'art. 1 delle leggi regionali del Veneto 30 aprile 1990, n. 33 di modifica della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3, il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie continua ad essere disciplinato dall'art. 14 dell'accordo annesso alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 14, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 14.

Unità sanitarie locali

1. Il controllo preventivo sugli atti delle Unità sanitarie locali, degli istituti di ricovero e degli enti ospedalieri indicati all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è disciplinato dalle norme dello Stato.

2. Ai fini del procedimento di controllo si applica, per quanto compatibile, l'art. 4.

Art. 15.

Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, è sostituito dai seguenti commi:

«2. La Deputazione regoliera, all'inizio di ogni esercizio finanziario, trasmette alla Giunta regionale una relazione programmatica nella quale sono indicati gli interventi che si intendono realizzare ed i piani di spesa previsti per la gestione del parco.

3. A chiusura dell'esercizio finanziario, la Deputazione regoliera invia alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme e qualsiasi titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonché per tutte le altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I piani di spesa di cui al comma 2 e i relativi rendiconti debbono trovare riscontro nel bilancio della Deputazione regoliera.».

Art. 16.

Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

2. In particolare, sono abrogate:

a) il secondo e terzo comma dell'art. 8 e gli art. 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8;

b) il secondo e terzo comma dell'art. 8, gli articoli 9, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975 n. 67 come modificata dall'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 35;

c) il secondo e terzo comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 14 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;

d) il secondo e terzo comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58;

e) l'art. 18, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 1º marzo 1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come sostituiti o modificati dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88, 1º marzo 1983, n. 9, 20 dicembre 1985, n. 66 e l'art. 12 della legge regionale 1º marzo 1983, n. 9;

f) l'ultimo comma dell'art. 7 e gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 1982 n. 50;

g) l'art. 13, il penultimo comma dell'art. 18 e gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e l'art. 19-bis della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52;

h) il comma 3 dell'art. 22, gli articoli 30 e 31 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;

i) il comma 3 dell'art. 20, gli articoli 27 e 28 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8;

l) le parole «bilanci degli enti dipendenti dalla Regione» della rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonché il primo comma dell'articolo medesimo;

m) le espressioni «conti degli enti, aziende e agenzie della Regione vanno approvati con distinti articoli della medesima legge» e «delle spese degli enti, aziende e agenzie di cui al comma precedente, nonché» contenute, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 102 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Stato ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 dicembre 1993

PUPILLO

94R0086

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1993, n. 54.

Modifica della legge regionale 6 settembre 1993 n. 48
«Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107
del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 17
della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48

1. L'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è così sostituito:

art. 17 - Norma transitoria.

1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purché compatibili con la presente legge.

2. Il dipartimento regionale per l'artigianato può richiedere l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli interventi previsti dalla presente legge sono così ripartite:

- a) lire 1,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
- b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5;
- c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 dicembre 1993.

PUPILLO

94R0087

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 55.

Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111
del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9

1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 è elevata al ventitre per cento dell'indennità consiliare lorda a decorrere dal 1° gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:

«La quota di cui alla lettera a) del primo comma è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Il bilancio della Cassa di Previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio tecnico attuariale della Cassa è presentato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

L'eventuale disavanzo finanziario della Cassa è ripianato con una contribuzione a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, afferenti ciascun esercizio, in modo da assicurare, entro la legislatura, il pareggio della gestione tecnico finanziaria della Cassa.

Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio di previsione della Regione al cap. n. 10 dello stato di previsione della spesa «Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale».

Art. 2.

Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione del mandato, alle seguenti condizioni:

- a) abbiano compiuto 60 anni di età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge;
- b) abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;
- c) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 10
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a 6 mesi e un giorno si calcola come anno intero».

Art. 4.

*Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9*

1. Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità consigliere lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità consigliere lorda
5	30%
6	33%
7	36%
8	41%
9	44%
10	47%
11	50%
12	53%
13	56%
14	59%
15	63%
16 ed oltre	67%

2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima del 30 per cento.

3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0.7604
56	0.8016
57	0.8460
58	0.8936
59	0.9448

4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

Art. 5.

*Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9*

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a trenta mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.

2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.

Art. 6.

*Disciplina integrativa delle disposizioni
in materia di assegno di fine mandato*

1. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, come sostituito dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100, la frazione di anno, che sia pari almeno a 6 mesi e 1 giorno, si calcola come anno intero.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 10 del bilancio di previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

PUPILLO

94R0088

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 56.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43: «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assetamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111
del 31 dicembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43: «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assetamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993».

1. L'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 è così sostituito:

«Articolo 12 - Cultura.

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali, la Regione concorre alla realizzazione del Museo dell'automobile "Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo di lire 50 milioni da assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino (Cap. 70166).

2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

PUPILLO

94R0089

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 57.

Campagna per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSSO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In via sperimentale ed in attesa della elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle aree soggette ad alto rischio di inquinamento comprendenti i territori dei Comuni di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a promuovere una campagna per il controllo volontario dei gas di scarico degli autoveicoli, che viene organizzata e attuata con le Province interessate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

Articolazione della campagna

1. La campagna di cui all'articolo 1 si articola attraverso:

a) controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in luoghi facilmente accessibili agli automobilisti, quali autofficine, parcheggi e simili;

b) apposizione sul parabrezza degli autoveicoli di un autoadesivo attestante l'esito positivo del controllo, che può costituire decroga a limitazioni di traffico disposte dai comuni o dalla regione, ovvero titolo per accedere a zone urbane che le amministrazioni comunali intendano tutelare;

c) pubblicizzazione, in collaborazione con le province, delle iniziative finalizzate a sensibilizzare gli automobilisti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli autoadesivi hanno validità di novanta giorni a far data dall'effettuazione del controllo.

Art. 3.

Accordo di programma

1. Per l'organizzazione e la realizzazione della campagna di cui all'articolo 2, il presidente della giunta regionale è autorizzato a concludere accordi di programma con le province che intendono aderirvi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 deve prevedere tra l'altro l'impegno della provincia a:

a) definire con i comuni interessati le modalità di svolgimento della campagna;

b) rendere disponibili, anche avvalendosi di apposite convenzioni con aziende ed enti all'uso attrezzati, le necessarie postazioni di controllo dotate di strumentazioni conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla regione ed il relativo personale qualificato per i controlli, per almeno novanta giorni annui nelle stagioni autunnale ed invernale;

c) collocare le postazioni di controllo secondo i criteri della migliore accessibilità degli utenti ed in rapporto con il numero di autoveicoli gravitanti nel territorio dei comuni di cui all'allegato A;

d) realizzare e distribuire l'autoadesivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in conformità al modello predisposto dalla regione;

e) pubblicizzare, in collaborazione con i comuni interessati, la campagna per il controllo volontario mediante gli strumenti di comunicazione ritenuti più efficaci;

f) rilevare, elaborare e mettere a disposizione di tutti gli enti interessati e dei mezzi di informazione i dati statistici relativi alla campagna, assicurando la loro compatibilità con gli standard stabiliti dalla regione.

3. Nell'accordo di programma di cui al comma 1 sono precisate le modalità di coordinamento e di vigilanza da parte della regione, nonché le modalità per l'assegnazione dei fondi regionali e per l'eventuale compartecipazione finanziaria della provincia alle spese di realizzazione della campagna.

4. Nell'accordo di programma è precisato altresì se i controlli volontari dei gas di scarico sono effettuati a titolo gratuito od oneroso, nel qual caso deve essere determinata la percentuale di spesa da porre a carico degli automobilisti.

Art. 4.

Corsi di formazione

1. La regione organizza, anche mediante convenzioni con enti o istituti specializzati, corsi gratuiti di formazione per il personale della polizia locale e per altro personale indicato dai comuni e dalle province.

Art. 5.

Obbligo di controllo dei gas di scarico

1. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti ad assoggettare al controllo dei gas di scarico gli autoveicoli in servizio almeno ogni sei mesi e ad esporre sul parabrezza il documento attestante il controllo effettuato.

2. Il controllo sugli autoveicoli di cui al comma 1 può essere effettuato presso i competenti servizi comunali, presso le postazioni per il controllo volontario dei gas di scarico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero presso le autofficine interne all'azienda in tale ultimo caso l'avvenuto controllo può essere autocertificato.

3. I regolamenti comunali dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus e degli autoservizi pubblici non di linea devono prevedere il controllo dei gas di scarico del relativo parco automezzi almeno ogni sei mesi.

4. I termini di cui ai commi 1 e 3 decorrono alla data dell'ultima revisione presso l'ispettorato provinciale o ufficio distaccato della motorizzazione civile, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Estensione degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere estesi in relazione al livello dell'inquinamento da traffico, anche ad altri comuni o zone omogenee, individuati dalla giunta regionale con propria deliberazione, su proposta delle province interessate.

Art. 7.

Criteri tecnici per l'effettuazione dei controlli.

1. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle direttive CEE, provvede a:

- a) approvare il modello di adesivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) individuare le tipologie dei controlli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e le relative modalità tecniche di effettuazione;
- c) definire le modalità per il rilevamento e l'elaborazione dei dati statistici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si fa fronte mediante prelievamento di pari importo del capitolo 3426, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e contemporanea istituzione del capitolo 50262, denominato «Convenzione con le province per l'attuazione di una campagna per il controllo volontario dei gas di scarico degli autoveicoli», con lo stanziamento di lire 600.000.000 da iscriverne per sola competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

PUPILLO

94R0090

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 58.

Integrazione e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato da rispettivi rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.»

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Il consorzio di bonifica entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni deve inviare a ogni avente diritto al voto, una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali.»

Art. 2.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 — 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.

3. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti da quanto iscritto nei bilanci preventivi e dei ruoli dei consorzi di bonifica relativi all'anno in cui si svolgono le elezioni.

6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuzione, con una graduazione decrescente, secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.»

Art. 3.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

«Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 100, per la seconda fascia da un numero aventi diritto al voto non inferiore a 100 e per la terza fascia da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto.»

«I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.»

«Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere al massimo tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.»

Art. 4.

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. L'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. I componenti del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

3. La giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio.

4. I rimanenti revisori effettivi e supplenti sono nominati dal consiglio del consorzio.

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 26
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3*

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, sono soppresse le seguenti parole:

«4) l'individuazione delle fasce di rappresentanza dell'assemblea per l'elezione del consiglio».

Art. 6.

Norma transitoria

1. I consorzi di bonifica provvedono alla elezione degli organi consortili, in applicazione di quanto disposto dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Gli organi consortili in carica alla data del 1° dicembre 1993 esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

PUPILLO

94R0091

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente: «Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente «Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo» come modificata dall'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

1. L'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 - Indennità ai componenti.

1. Le sedute della Sezione sono retribuite fino ad un massimo di cento per anno.

2. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità mensile di carica di lire 1.500.000.

3. Gli altri componenti della Sezione è corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza di lire 130.000.

4. L'indennità di presenza giornaliera, al di fuori dei limiti di cui al comma 1, compete anche per la partecipazione alle adunanze di cui agli articoli 19 e 20.

5. La misura delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel biennio precedente.

6. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi ed alle aspettative.

7. Ai componenti delle Sezioni che partecipino alle sedute e alle adunanze di cui alla presente legge, in località che disti non meno di 15 chilometri da quella di abituale dimora, spetta, in quanto dovuto, e limitatamente ai percorsi effettuati nel territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servano del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari ad un quinto del costo della benzina super. La distanza chilometrica va computata con riferimento alla località di lavoro, anziché a quella di abituale dimora, quando la prima località è più vicina a quella della seduta.

8. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dalla località dove ha sede la Sezione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e quelle eventualmente sostenute per vitto e/o per pernottamento nelle misure e con i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 e successive modificazioni.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale e della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993.

PUPILLO

94R0092

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 60.

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2.

Tutela e vigilanza

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.

Art. 3.

Anagrafe canina

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.

2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

Art. 4.

Tatuaggio di riconoscimento

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolori all'animale e con spese a carico dell'utente.

2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnalatico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.

3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.

4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

Art. 5.

Profilassi

1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.

2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.

3. I presidi veterinari multinazionali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi.

4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multinazionali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 6.

Recupero dei cani randagi

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.

4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multinazionali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.

5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.

6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.

7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.

8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanatico.

Art. 7.

Informazione e aggiornamento

1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i Comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.

2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.

Art. 8.

Canili sanitari e rifugi

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.

4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.

6. È fatto obbligo ai presidi veterinari multinazionali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

Art. 9.

Albo regionale delle associazioni protezionistiche

1. È istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e il numero degli iscritti.

3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.

4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.

7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale delibera, altresì, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.

9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

Art. 10.

Attività in convenzione

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:

- a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
- c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
- d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
- f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.

2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.

3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.

Art. 11.

Canili gestiti da privati

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 12.

Guardie zoofile

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multinazionali o promosso dalle associazioni protezionistiche previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.

4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 13.

Modalità di ricovero e custodia dei cani

1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati La struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.

2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.

3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.

Art. 14.

Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.

2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;

b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;

c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.

4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.

5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 531 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.

6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. I canili sanitari e i riugi devono essere dotati almeno di:

a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;

b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;

c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;

d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;

e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;

f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;

g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.

8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonosorbenti.

9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq 20 per animale ospitato.

10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:

a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;

b) distanza minima da nuclei abitati m. 150.

11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.

12. Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.

13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

Art. 15.

Compiti delle Unità locali socio-sanitarie

1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'individuazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;

b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;

c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono alla cattura dei cani randagi;

b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;

c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;

d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

Art. 16.

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.

2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.

3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita l'Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.

5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.

7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasi.

Art. 17.

Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.

2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 18.

Circolazione e trasporto dei cani

1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.

2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva Cee n. 77/489 in materia di protezione di animali.

Art. 19.

Presidi veterinari multizonali

1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.

2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multinazionali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari.

Art. 20.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di L. 150.000.

Art. 21.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i comuni e le unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici regionali di cui all'articolo 14.

2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 2787 denominato «Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo», nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60305 denominato «Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo».

3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22 dicembre 1989, n. 56.

2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.

Art. 23.

Norma transitoria

1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle unità locali socio-sanitarie stesse.

2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.

4. Le unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

PUPILLO

94R0093

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 61.

Modifiche ed integrazioni di leggi regionali in tema di «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, di agenzie di viaggio e turismo, di turismo d'alta montagna, di interventi di interesse turistico, di interventi regionali per la sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali di incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1986, N. 52 «NORME IN MATERIA DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA»

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52

1. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, le parole «entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento».

Art. 2.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52

1. Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, le parole «entro il 28 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento».

Art. 3.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52

1. L'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 è così sostituito:

«Art. 16 - Promozione e diffusione dell'alpinismo.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 30 milioni annue per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club Alpino Italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e rivolte:

a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;

b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino;

c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.

2. A tal fine le sezioni del Club Alpino Italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano, a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, al presidente della Giunta regionale, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali è richiesto il contributo, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno successivo a favore delle sezioni del Club Alpino Italiano che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio e a favore degli altri enti e associazioni.

4. Ai benefattori è fatto obbligo di presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta».

Art. 4.

Modifica all'art. 17

della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52

1. Al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, le parole «entro il 31 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento».

TITOLO II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1987, N. 12 «NORMATIVA REGIONALE PER L'INCENTIVAZIONE D'INTERESSE TURISTICO»

Art. 5.

Modifica all'art. 2

della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12

1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 le parole «con preferenza a quelle localizzate negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28» sono soppresse.

TITOLO III

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1988, N. 6 «INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE NORME DI SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, N. 7.

Art. 6.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 così come modificato dalle legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7

1. L'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988 n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Finalità. — 1. La Regione promuove interventi a sostegno dell'esercizio teatrale e cinematografico per consentire il conseguimento dei requisiti di agibilità e sicurezza delle sale previsti dalla normativa di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1983 e successive modifiche».

Art. 7.

Modifica all'art. 4

della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6

1. L'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Domanda di contributo. — 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i gestori o proprietari di sale, cinematografiche o teatrali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari della relativa licenza di esercizio di cui all'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

2. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento.

3. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa sullo stato dell'immobile, nonché sulla natura e sull'entità dei lavori da eseguire;
- 2) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione provinciale di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, 635, competente per territorio;

3) dichiarazione del possessore, ove necessario in relazione alla tipologia di intervento, dei progetti esecutivi delle opere per le quali è stato richiesto il contributo, approvati dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie;

4) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per lo stesso intervento alcun contributo o agevolazione creditizia;

5) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non mutare la destinazione della sala per un periodo di cinque anni».

Art. 8.

Modifica all'art. 5

della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6

L'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1988 n. 6. è sostituito al seguente:

«Art. 5 - Concessione ed erogazione dei contributi. — 1. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. I contributi sono erogati ad accertata ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto delle spese sostenute».

TITOLO V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1991, N. 17 «INCENTIVAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISMO GIOVANILE»

Art. 9.

Modifica all'art. 4

della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1991 n. 17, le parole «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento».

Art. 10.

Modifica all'art. 5

della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 è così sostituito:

1. «La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 4, delibera entro il 30 giugno successivo, l'assegnazione dei contributi individuando:

a) i soggetti beneficiari dei contributi, le opere e le spese ammesse al finanziamento;

b) l'ammontamento del contributo concesso;

c) i tempi entro i quali i beneficiari devono realizzare gli interventi finanziari».

TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1986, N. 7 «DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO» COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1987, N. 60.

Art. 11.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 così come modificato dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60.

1. L'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - Modalità d'espletamento degli esami di abilitazione. — 1. La Giunta regionale, di norma ogni due anni entro il mese di marzo, sentita la Consulta di cui all'art. 4, definisce le esigenze quantitative di composizione degli elenchi di cui all'art. 6, in relazione alle prospettive programmatiche, del turismo regionale.

2. Per l'iscrizione a tali elenchi, il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma 2 bandisce gli esami di abilitazione. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

3. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composta da:

- a) un dirigente con funzioni di Presidente;
- b) uno o più docenti o esperti nelle lingue oggetto d'esame;
- c) uno o più esperti nelle materie oggetto d'esame;
- d) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Funzionario.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.

5. Ai componenti e al segretario della commissione viene corrisposto un compenso, e ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45, comma 3, e 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12.

6. Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al Presidente della giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando in esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie è richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.

7. Per i figli di emigrati veneti che rientrino definitivamente è richiesto un titolo di studio equipollente».

Art. 12.

*Modifica all'art. 9
della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 sono inseriti i commi secondo bis e secondo ter:

«Gli iscritti all'elenco regionale delle guide turistiche, che intendono conseguire l'abilitazione anche per località diverse da quelle dell'esercizio dell'attività, sono ammessi a sostenere l'esame indetto per tali località, in deroga alle esigenze quantitative.

La prova è costituita da un esame orale sulle specifiche materie indicate nel bando e dall'illustrazione di un itinerario turistico, con esclusione della prova di lingua».

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1986, N. 46 «DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE DELEGA ALLE PROVINCE». COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1987, N. 28.

Art. 13.

*Modifica all'art. 16
della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46*

1. L'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - L'esame d'idoneità per direttore tecnico. — 1. Ogni anno il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto indice le prove d'esame per direttore tecnico.

2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, è composta da:

- a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
- b) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame;
- c) uno o più esperti nelle materie oggetto d'esame;
- d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore;
- e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Funzionario.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.

4. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 3, e dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12.

5. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti caratteristiche professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'art. 2;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di almeno due delle principali lingue estere europee.

6. Il superamento dell'esame comporta la facoltà di iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici, di cui all'art. 15».

TITOLO VII

NORME GENERALI

Art. 14.

Collaudi

1. A partire dal 1994 l'erogazione delle rate di saldo relative ai contributi previsti da leggi regionali nel settore turistico è subordinata all'approvazione di un certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, sulle opere pubbliche.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I termini previsti dalla presente legge trovano applicazione a partire dall'esercizio 1995.

2. Per l'esercizio 1994 continuano ad applicarsi i termini previsti dagli articoli 6, 14, 16, 17 della legge 18 dicembre 1986, n. 52; 4 e 5 della legge 26 gennaio 1988, n. 6; 4 e 5 della legge regionale 26 luglio 1991 n. 17.

3. Le Commissioni per gli esami abilitativi di cui all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e di cui all'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 rimangono in carica fino al compimento delle operazioni degli esami in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993.

PUPILLO

94R0094

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 62.

Variazione del bilancio di previsione 1993.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111
del 31 dicembre 1993)*

(Omissis).

94R0095

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 63.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione in armonia con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea pubblico e privato, di persone e cose nelle acque di navigazione interna.

2. La presente legge disciplina altresì il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

Art. 2.

Deleghe

1. L'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui all'art. 1 è delegato ai comuni e alle province con le modalità di cui alla presente legge.

TITOLO II

TRASPORTO IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 3.

Definizione del trasporto pubblico non di linea

1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:

- a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;
- b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
- d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
- e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
- f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.

Art. 4.

Servizio di taxi acqueo

1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

- a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
 - b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili d'attracco;
 - c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'art. 12.

4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle venti persone.

5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.

7. La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 5.

Servizio di noleggio con conducente con natante a motore

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo.

5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 6.

Servizio di noleggio con conducente con natante a remi

1. Il servizio di noleggio con conducente esercitato per mezzo di natante a remi si rivolge ad una utenza indifferenziata o specifica che avanza la richiesta di trasporto presso gli appositi pontili di attracco ove stazionano detti natanti o presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

2. Esso non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

3. Il servizio può essere esercitato esclusivamente all'interno dell'area comunale e solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 7.

Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. Il servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquapiani è rivolto all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione.

2. Il servizio può essere effettuato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla fissazione dello spazio necessario allo stanziamento dei natanti e al rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorità competenti.

4. Le persone da adibire alla condotta dei natanti debbono essere in possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi.

5. I natanti autorizzati ad esercitare il servizio da noleggio con conducente possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purché ne siano autorizzati a norma della presente legge. È fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.

6. I natanti a motore adibiti al rimorchio dello sci acquatico debbono essere muniti di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

7. È vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due sciatori acquatici.

8. Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo venga a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio può prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di partenza.

9. Sul natante può prendere posto un accompagnatore oltre il conduttore. La presenza sul natante di un accompagnatore esperto nel nuoto è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni diciotto.

Art. 8.

Servizio di noleggio senza conducente

1. Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

2. È fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei mezzi stessi.

Art. 9.

Idoneità natanti

1. I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscritti nei registri delle autorità competenti.

2. I natanti a motore destinati al trasporto di persone che circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorità marittima.

3. L'autorità competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni prevede per i natanti a motore prescrizioni particolari relative alla potenza dei mezzi di propulsione installati, alla conformazione degli scafi e ad ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla riduzione dei livelli d'inquinamento prodotto dal moto ondos.

Art. 10.

Delega alle province

1. Sono delegate alle province il cui territorio è interessato dai servizi di navigazione interna le seguenti funzioni:

a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3, ai fini dell'omogeneità e dell'uniformità degli stessi e di una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;

b) la nomina della commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei natanti di cui all'art. 14;

c) la nomina della commissione consultiva provinciale di cui all'art. 15;

d) l'adozione di norme regolamentari che comprendono la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e della modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;

e) l'approvazione della graduatoria risultante dall'esame di cui alla lettera d) con obbligo di comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti;

f) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze o delle autorizzazioni.

Art. 11.

Competenze comunali

1. I comuni il cui territorio è interessato ai servizi di navigazione interna esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri e le modalità stabilite nell'art. 12;

b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi;

c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente;

d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni;

e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazione;

f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate;

g) la costituzione e nomina della commissione consultiva comunale di cui all'art. 16;

h) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché delle tariffe dei rimanenti servizi elencati nell'art. 3.

Art. 12.

Regolamenti comunali di attuazione

1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale e approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 10.

2. I regolamenti, devono stabilire:

a) il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto, quali: anzianità massima del mezzo, dimensioni e caratteristiche della arca che individua il servizio, interni dei natanti, posizione del tassametro, potenza dei motori installati, conformazione degli scafi e stazza;

d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi nel rispetto dei principi fissati all'art. 13, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea.

3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:

a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso;

b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;

c) le modalità per le assegnazioni dei soci privi di licenza e autorizzazione e dei collaboratori alle cooperative dei titolari;

d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;

e) gli obblighi dei conducenti nell'esercizio del servizio pubblico;

f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;

g) i criteri per l'individuazione degli spazi acquatici idonei allo stanziamento dei mezzi da adibire al servizio pubblico;

- h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
- i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto o del rimorchio e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;
- l) la procedura per la definizione dei reclami;
- m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse;
- n) la determinazione dei periodi minimi e massimi di assenza dal servizio dei titolari-conducenti.

4. I criteri per la fissazione del numero delle licenze e autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:

- a) la regolarità e la presenza dei servizi in relazione alla domanda dell'utenza;
- b) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio, tenuto conto di quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci;
- c) una remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.

5. Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acquo dovrà comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acquo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore.

Art. 13.

Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

1. Le province interessate ai servizi di navigazione interna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

3. Per i conducenti di natanti a motore è requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del titolo professionale per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame di cui al comma 5.

4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata inferiore alle 20 persone è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale.

5. L'iscrizione nel ruolo, distinto per ogni tipo di servizio, avviene previo superamento di un esame sostenuto avanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza delle norme relative al codice della navigazione, al regolamento per la navigazione interna, ai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica. Il superamento dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa.

6. L'iscrizione nell'apposito ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea.

7. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

8. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo dalle rispettive camere di commercio.

Art. 14.

Commissione tecnica provinciale

1. È istituita, presso ciascuna provincia destinataria della delega in quanto interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea.

2. La commissione nominata dalla provincia è composta:

- a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;
- b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione o da un suo delegato;
- c) da un dirigente dell'ispettorato di porto della navigazione interna, competente per territorio o da un suo delegato;
- d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio;
- e) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- g) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria;
- h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative.

3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

4. La commissione istituita presso la provincia di Venezia deve essere integrata da un rappresentante dell'autorità marittima.

5. La commissione provvede a:

a) valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;

b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d);

c) determinare l'esito finale dell'esame a redarre la relativa graduatoria.

6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

Art. 15.

Commissione consultiva provinciale

1. È istituita, presso ciascuna provincia interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 10, comma 1, lettere a) e d).

2. La commissione nominata dalla provincia è composta:

- a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
- c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria;
- e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative;
- f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica;
- g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico.

4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 16.

Commissione consultiva comunale

1. È istituita, presso ciascun comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a), f) ed h).

2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

Art. 17.

Figure giuridiche

1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3, comma 2, per il libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso un anno dal recesso.

Art. 18.

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo, di cui all'art. 13 ed in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione, e che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, esercitati con un unico natante.

4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, esercitano il servizio di taxi acquoso di cui all'art. 4 e il servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 5, con il medesimo natante.

5. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il servizio è prestato dal suddetto pontile.

Art. 19.

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 e in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 13, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 20.

Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3, comma 2, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel corrispondente ruolo di cui all'art. 13 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dai eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo dei cui all'art. 13 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 4, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.

Art. 21.

Portatori di handicap

1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'art. 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di natanti già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

2. La Giunta regionale stabilisce incentivi a sostegno di iniziative volte a migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

TITOLO III

SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA

Art. 22.

Delega al comune di Venezia

1. Il comune di Venezia è delegato all'esercizio delle funzioni amministrative per il servizio pubblico di gondola.

Art. 23.

Servizio pubblico di gondola

1. Il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi.

2. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere è rilasciata dal comune di Venezia, in osservanza delle norme stabilite dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente ruolo di cui all'art. 13.

3. Le licenze sono rilasciate nel rispetto di apposita graduatoria, redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale; alla graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti al ruolo e che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di sostituti per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

4. La licenza è personale e obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.

5. Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.

6. Nel caso di accertata idoneità al servizio il titolare può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.

Art. 24.

Revoca della licenza

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 41, la licenza di gondoliere è revocata se l'esercente:

- a) non esercita personalmente il servizio;
- b) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità in leasing;
- c) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di gondoliere.

2. La licenza di gondoliere è altresì revocata alla scadenza dei termini di cui all'art. 47, comma 1.

Art. 25.

Idoneità e abilitazione alla condotta delle gondole

1. L'iscrizione nei registri dell'autorità competente non è richiesta per i natanti adibiti al servizio pubblico di gondola. Tali natanti devono essere sottoposti all'esame di un apposito organismo individuato dal comune nel relativo regolamento, ai fini della riconoscibilità delle caratteristiche omogenee, del decoro, degli addobbi e degli attrezzi secondo tradizione.

2. Per la condotta delle gondole è necessario acquisire apposita abilitazione rilasciata dall'organismo di cui al comma 1.

Art. 26.

Trasferibilità della licenza di servizio pubblico di gondola

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 20, è consentito il subingresso per atto tra vivi nell'esercizio dell'attività di gondoliere qualora il subentrante trasferisca contestualmente la propria licenza. In tal caso si applica l'art. 23, commi 2 e 3.

Art. 27.

Competenze del comune di Venezia

1. Il comune di Venezia nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 22, approva il regolamento per la disciplina del servizio pubblico di gondola che stabilisce:

- a) il numero, tipo e caratteristiche delle gondole da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza;
- e) i criteri e le modalità per la redazione della graduatoria di cui all'art. 23, comma 3.

2. Il comune di Venezia provvede ogni anno entro il 31 dicembre all'aggiornamento della graduatoria di cui alla lettera e) del comma 1, ai fini dell'eventuale emissione di un bando di concorso tra i titolari di licenza per il rilascio di licenze nuove o rese disponibili.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 28.

Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi

1. Le licenze e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi, attualmente confermate nel numero stabilito dal comune di Venezia possono essere rideterminate, dal medesimo, in relazione all'effettiva necessità delle cooperative stesse e alla possibilità di esercitarle.

2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.

5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari di licenza possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal comune di Venezia.

TITOLO IV

TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
PER VIA D'ACQUA

Art. 29.

Soggetti esercenti e disciplina del servizio

1. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi e il servizio di rimorchio o traino di natanti sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.
2. I servizi di cui al comma 1. sono assimilati al servizio pubblico non di linea e sono regolati dalle norme della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprenditori privati, e svolgere altre attività.
4. Per i conducenti di natanti adibiti ai servizi di cui al presente articolo è istituito un apposito ruolo con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 30.

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Ai fini della presente legge si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.
2. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.
3. Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma 2, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
4. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
5. Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

Art. 31.

Servizio di rimorchio o traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.
3. Il rimorchio ed il traino di natanti deve essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

TITOLO V

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 32.

Trasporto in conto proprio

1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.
3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettori di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.

Art. 33.

Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio

1. Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo, non è richiesto il possesso di alcuna abilitazione.
2. Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante.
3. Per la condotta dei natanti muniti di motore entro bordo o fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, è richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.
4. Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.
5. La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

Art. 34.

Trasporto occasionale di persone

1. I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento dell'attività professionale od istituzionale dell'armatore.
2. Il numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.

Art. 35.

Rimorchio e traino di natanti in conto proprio

1. Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti appartenenti o nella disponibilità dello stesso armatore.
2. Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effettua senza necessità di autorizzazione.
3. I predetti natanti devono essere muniti del certificato di navigabilità e della licenza di navigazione.
4. Per la condotta di tali natanti è richiesto il possesso dei titoli professionali prescritti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.
5. La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

Art. 36.

Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio

1. I natanti iscritti nei registri degli ispettori di porto per il trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio di persone munite di sci acquatici, purché non sussista il fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si effettua senza necessità di autorizzazione.
2. I natanti di cui al comma 1, devono essere dotati di idoneo gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione ed ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal decreto del Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960.
3. Per la condotta dei natanti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei titoli previsti dall'art. 33.

Art. 37.

Disciplina del servizio

1. Al servizio di trasporto in conto proprio, oltre alle disposizioni del presente titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 39, 40 e dell'art. 43, comma 1, lettera c).

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 38.

Inadempienze e revoca della delega

1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge da parte degli enti destinatari della delega, la giunta regionale, previa diffida, assegna agli stessi un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, può decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

Art. 39.

Sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e ai regolamenti di cui agli articoli 12 e 27, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 40.

Attività di vigilanza

1. La regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.

2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai dipendenti della regione, della provincia e del comune, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

Art. 41.

Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;

d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola;

e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;

g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

h) non applica le tariffe in vigore.

2. Il sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.

Art. 42.

Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 41, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della giunta provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 43.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;

b) da lire 100 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

c) da lire 200 a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 44.

Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

Iscrizione di diritto al ruolo

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto al corrispondente ruolo di conducente di natanti a motore:

a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acquo, a condizione che siano compresi in graduatorie di collaboratori già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e che possano attestare l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati;

b) i gondolieri motoscafisti di cui all'art. 28, a condizione che attestino l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi su natanti autorizzati;

c) i dipendenti di imprese titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna, a condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attività di conducente di natanti autorizzati.

Art. 46.

Trasferibilità

1. I titolari di licenza o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea effettuati con natanti a motore, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, hanno titolo a trasferire o portare a termine procedimenti di trasferimento già iniziati delle licenze o autorizzazioni stesse, con le modalità di cui all'art. 20.

Art. 47.

Gondolieri

1. I titolari che non esercitano l'attività di gondoliere e che sono in possesso della licenza devono entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge trasferire la licenza.

2. Allo spirare inutilmente del termine di cui al comma 1, il comune procede alla revoca delle licenze non trasferite e al loro rilascio mediante emissione di un bando di concorso tra gondolieri titolari. Le licenze restano disponibili successivamente alla emissione del bando di concorso sono rilasciate nel rispetto della graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.

3. Nel caso di trasferimento di cui al comma 1 avvenga a favore di altro titolare di licenza e questi restituisca la propria al comune, per il rilascio delle licenze disponibili, si applica il comma 2.

4. L'essere iscritti alla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, alla graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in qualità di sostituti costituisce, nel rispetto del criterio di anzianità di servizio, titolo preferenziale ai fini del rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di gondoliere che si rendono disponibili per effetto dei commi 2 e 3.

5. Il trasferimento ed il rilascio della licenza di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentito anche a favore dei sostituti che esercitano consecutivamente da almeno due anni effettivi per conto del padre titolare, che abbia almeno 15 anni di servizio o abbia compiuto il sessantesimo anno di età. La certificazione relativi è attestata dall'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.

6. All'entrata in vigore della presente legge i sostituti dei titolari sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'art. 13 a condizione che siano compresi nella graduatoria del ruolo dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia già adottata con provvedimenti esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e che possano attestare l'anzianità di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati.

7. Sono altresì iscritti di diritto al ruolo di cui all'art. 13 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 1 i sostituti che abbiano superato l'esame per l'iscrizione alla graduatoria dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale dopo l'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dall'art. 19.

Art. 48.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 come modificata dalla legge regionale 3 maggio 1983, n. 22;

b) la legge regionale 24 luglio 1981, n. 42.

Art. 49.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge, di lire 100 milioni limitatamente all'anno 1994, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 45280 denominato «Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità statale, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), h), i), art. 7 e art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39») dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 che offre sufficiente copertura. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo 45792 denominato «Contributi una-tantum per il miglioramento delle condizioni di servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap», con lo stanziamento di lire 100 milioni per la sola competenza.

2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe, quantificate per l'anno 1994 in lire 30 milioni, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province» del bilancio pluriennale 1993-1995. Per gli anni successivi al 1994 si procederà ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 50.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 1993

PUPILLO

94R0096

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14, sulla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 4

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 è sostituito dal seguente:

«5. A seguito dell'approvazione dell'elenco di cui al comma 4 la giunta regionale approva la traspozione delle aree in esso comprese sulle cartografie del piano territoriale di coordinamento paesistico relative a tutti gli assetti agli effetti della applicazione della presente legge».

Art. 2.

Modifica all'articolo 5

I. All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nelle aree carsiche come definite all'articolo 2 comma 1 lettera b) e comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di «Conservazione» (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "indicazioni di tipo propositivo" del piano stesso».

Art. 3.

Modifica all'articolo 10

I. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato*). — 1. I gruppi speleologici aventi sede nella regione e operanti in conformità agli obiettivi della presente legge possono essere iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15, con le procedure ivi previste, sentite la commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8 e la delegazione speleologica ligure, rappresentanza regionale della società speleologica italiana e associazione federativa dei gruppi speleologici liguri».

Art. 4.

Modifiche agli articoli 3, 7, 12 e 13

I. Al comma terzo dell'articolo 3, al comma terzo dell'articolo 7, ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 12 e al comma primo lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 le parole «albo regionale» sono sostituite da «registro regionale delle organizzazioni di volontariato».

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per i gruppi speleologici già iscritti all'albo regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge che presentano domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, permangono gli effetti della precedente iscrizione ai fini della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 fino all'emissione del relativo decreto del Presidente della giunta.

2. È fatta salva la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14.

3. La regione provvede alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 dicembre 1993

FERRERO

94R0049

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 55.

Norme in materia di nomine di competenza della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali

1. Nei casi in cui spetta alla regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la regione ma organismi ad essa estranei. Con specifico riferimento ai Collegi dei revisori dei conti, fatte salve le norme di carattere generale, fino all'emanazione di apposita normativa continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35, come modificata dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 35.

Art. 2.

Criteri vincolanti

1. La commissione consiliare determina, almeno novanta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, i criteri vincolanti per la stessa, indicando i requisiti personali professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata. In relazione alla definizione di tali criteri la commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall'articolo 8 dello statuto, come disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 3.

Scelta dei nomi

1. La giunta regionale, non prima dell'ottantesimo e non oltre il cinquantesimo giorno dalla scadenza prevista per la nomina procede, anche in assenza della prescritta determinazione dei criteri, alla scelta dei nomi mediante deliberazione che deve contenere l'esposizione della procedura seguita, dei motivi che giustificano la scelta effettuata, dell'effettiva corrispondenza di questa con i criteri eventualmente stabiliti dalla commissione ovvero, in assenza di tali criteri, della capacità professionale dei candidati anche alla luce degli incarichi svolti o in corso di svolgimento.

2. Un incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

Art. 4.

Parere della commissione e nomine

1. I nominativi scelti dalla giunta sono sottoposti all'esame della commissione competente, la quale, entro trenta giorni dall'invio del nominativo, esprime un proprio parere.

2. La commissione può audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esperire ogni opportuna indagine.

3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1, la giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.

Art. 5.

Comunicazione della deliberazione

1. La deliberazione di nomina o designazione è trasmessa, a pena di nullità, entro tre giorni dalla approvazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della commissione competente.

Art. 6.

Potestà sostitutiva

1. Qualora la giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto, i soggetti non sostituiti continuano ad esercitare le loro funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente, all'esercizio della potestà sostitutiva.

3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della giunta regionale è immediatamente esecutivo.

Art. 7.

Periodo di proroga

1. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Ogni altro atto è illegittimo.

2. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli.

3. Il Presidente della giunta regionale è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilità penale e individuale nella condotta omissiva.

Art. 8.

Relazione annuale

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annualmente al Presidente della giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del consiglio per l'esame delle commissioni consiliari competenti.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, la giunta regionale può revocare la nomina o la designazione, sentite le commissioni consiliari competenti.

Art. 9.

Elenco delle nomine

1. La giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste dall'elenco di cui al comma 1, vengono compilati elenchi supplementari.

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge trovano applicazione anche allorché con la legge dello Stato attribuisca la competenza alla nomina o designazione, anziché alla giunta, ad altro organo regionale il quale, in tal caso, provvede agli adempimenti a quest'ultima riservati.

Art. 11.

Direttori generali degli enti strumentali

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l'ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.

2. Il direttore generale è nominato, secondo le modalità previste dalla presente legge, tra gli iscritti all'albo regionale di cui all'art. 12.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e, in ogni caso, a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica.

4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazione e di indirizzo.

Art. 12.

Albo regionale dei direttori generali

1. È istituito l'Albo regionale dei direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali. Possono altresì chiedere l'iscrizione i dirigenti di enti pubblici, anche economici, o di società private, e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 dicembre 1993.

FERRERO

94R0050

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 56.

Contributi alle Comunità Montane subentranti nei rapporti amministrativi e patrimoniali dei consorzi di bonifica montana soppressi ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contributi

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Comunità montane, con le modalità di cui alla legge regionale 22 agosto 1983, n. 31, contributi per l'estinzione delle passività ancora risultanti a loro carico a seguito del subentro ai Consorzi di bonifica montana e ai loro uffici raggruppati, soppressi ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa dei bilanci per l'anno finanziario 1993 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 0585 «Ulteriori contributi per l'estinzione delle passività risultanti a carico dei consorzi regionali e interregionali di bonifica montata e loro uffici raggruppati soppressi» con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 dicembre 1993

FERRERO

94R0051

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1993, n. 57.

Promozione e sviluppo dell'associazionismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali

La Regione riconosce il pluralismo associativo quale fondamentale espressione di libertà, solidarietà e progresso civile.

La Regione favorisce l'attività delle associazioni senza scopo di lucro che perseguono statutariamente, in via esclusiva, finalità culturali, di solidarietà e di promozione morale e civile, attraverso l'attuazione di iniziative rivolte al settore scientifico, educativo, ricreativo, turistico-naturale, della comunicazione sociale, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

3. La Regione, inoltre, promuove, secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l'apporto delle associazioni di cui al comma 2 alla programmazione regionale nei settori di attività delle associazioni stesse.

Art. 2.

Registro delle associazioni

1. È istituito presso la Regione il registro delle associazioni senza scopo di lucro aventi le finalità di cui all'art. 1 comma 2.

2. Sono iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale che svolgano attività nell'ambito della regione da almeno un biennio. Possono essere iscritte anche le associazioni che perseguono le finalità suddette da almeno due anni e che abbiano la sede legale nel territorio regionale.

3. Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, provvede all'iscrizione dell'associazione nel registro di cui al comma 1, su richiesta della stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
- b) statuto;
- c) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- d) elenco delle eventuali strutture in cui l'associazione si articola nell'ambito del territorio regionale;
- e) bilancio o, in mancanza, rendiconto;
- f) relazione sulle attività svolte nell'ultimo biennio;
- g) dichiarazione di eventuali contributi ricevuti.

4. Le associazioni iscritte nel registro trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al presidente della giunta regionale copia del bilancio, o, in mancanza, del rendiconto, nonché una relazione sull'attività svolta e le eventuali variazioni intervenute in merito agli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d).

5. Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, aggiorna il registro e dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle associazioni che non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 o che abbiano perduto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

6. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Convenzioni

1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative dirette ad integrare servizi e finalità socio-culturali nelle materie delegate, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte da almeno un anno nel registro di cui all'art. 2.

2. Gli enti locali evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le associazioni, pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutività del bilancio e comunicandoli all'Osservatorio regionale di cui all'art. 5.

3. Sono requisiti per la stipulazione di dette convenzioni:

- a) stipulazione di un progetto all'ente locale da parte dell'associazione;
- b) attività svolta in forma continuativa e regolare nello specifico settore sul quale è previsto l'intervento;
- c) autonomia funzionale ed organizzativa;
- d) idoneità dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale rispetto al tipo di intervento da realizzare.

4. Le convenzioni devono comunque prevedere:

- a) la durata del rapporto;
- b) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione;
- c) la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
- d) la previsione di forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui risultati finali;
- e) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività, con l'indicazione del personale retribuibile;
- f) le modalità di coordinamento tra l'associazione e l'ente;
- g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività, nonché contro infortuni e malattie connessi all'attività stessa.

Art. 4.

Progetti di rilievo regionale

1. Per progetti di rilevante interesse regionale nei settori di attività delle associazioni di cui all'art. 1 comma 2, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con le associazioni stesse, con l'eventuale concorso degli enti locali.

2. Le convenzioni sono stipulate secondo le modalità e con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 3 commi 2, 3 e 4.

Art. 5.

Osservatorio regionale

1. È istituito presso la giunta regionale l'Osservatorio regionale sull'associazionismo. Esso si avvale delle strutture individuate dalla giunta nell'ambito dei provvedimenti di ristrutturazione dei servizi.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta il regolamento per la disciplina della composizione e del funzionamento dell'osservatorio.

Art. 6.

Compiti dell'osservatorio

1. L'Osservatorio regionale sull'associazionismo:

a) provvede alla tenuta del registro di cui all'art. 2;
b) formula proposte operative agli organi regionali in materia di associazionismo;

c) cura i rapporti con i servizi interessati ai settori di attività delle associazioni di cui all'art. 1 comma 2;

d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali, iniziative di studio e di ricerca, ai fini dello sviluppo e della promozione delle associazioni che operano nei campi specificati dalla presente legge;

e) tiene copia delle convenzioni stipulate, ai sensi degli articoli 3 e

f) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo.

Art. 7.

Commissione consultiva

1. È istituita, nell'ambito dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo, una commissione consultiva, avente il compito di esprimere pareri sui disegni di legge, sulle proposte di programma e sugli altri atti regionali che interessino i campi d'intervento delle associazioni individuate dalla presente legge.

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 2, disciplinerà la composizione ed il funzionamento della commissione consultiva, garantendo la rappresentanza delle associazioni suddette.

Art. 8.

Formazione e aggiornamento professionale

1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti nel 1993 dall'art. 4, si fa fronte con i finanziamenti già previsti in bilancio nei capitoli relativi alle leggi regionali di settore.

2. Agli oneri di spesa derivanti nel 1993 per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 5, si fa fronte mediante riduzione di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 0313 «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo culturale e di solidarietà» con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri per i successivi esercizi si provvederà con legge di bilancio, utilizzando allo scopo le disponibilità recate sui capitoli corrispondenti a quelli indicanti nei commi precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque speli di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 14 dicembre 1993

FERRERO

94R0052

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993 n. 58.

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo e modificazione delle tabelle «B» e «C» dell'allegato alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, riconoscendo l'importanza dell'attività turistico-ricettiva ai fini dello sviluppo economico e sociale, promuove l'identificazione e la qualificazione di figure professionali che nella stessa operano.

2. La Regione disciplina la figura professionale di direttore di albergo, ai sensi dell'art. 7 comma 3 e dell'art. 11 comma 1 della legge 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

Art. 2.

Definizione e ambito di attività del direttore di albergo

1. È direttore di albergo chi presta professionalmente la propria attività presso una struttura ricettiva alberghiera di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11, con compiti di direzione tecnico-amministrativa e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed operative e costituisce con la sua presenza il punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.

2. L'attività di direttore di albergo, indipendentemente dal rapporto contrattuale, deve comunque essere prestata a titolo esclusivo nello stesso periodo presso una singola struttura ricettiva alberghiera.

Art. 3.

Obblighi dei titolari di albergo

1. A ciascuna struttura ricettiva alberghiera autosufficiente sotto il profilo dei servizi, classificata a tre stelle con almeno centoquaranta posti letto ovvero a quattro stelle, a cinque stelle o a cinque stelle lusso, è preposto un direttore di albergo iscritto nell'albo di cui all'art. 11.

2. Le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 1 non possono rimanere senza direttore per più di novanta giorni consecutivi.

3. Possono operare quali direttori di albergo a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso solo i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione con l'ideoneità in due lingue straniere.

4. Durante la vacanza nella direzione della struttura ricettiva alberghiera il titolare è tenuto ad affidare la supplenza a persona anche non abilitata ai sensi della presente normativa, e deve darne immediatamente comunicazione scritta alla regione e al comune competente.

5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, il sindaco del comune dispone la sospensione dell'attività ricettiva alberghiera fino alla regolarizzazione.

Art. 4.

Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'esercizio della professione di direttore di albergo è subordinato al possesso dell'abilitazione tecnico-professionale.

2. L'abilitazione si consegue mediante superamento dell'esame di cui all'art. 9, effettuato dinanzi alla commissione di cui all'art. 5 fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.

3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 (Disciplina del commercio), l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo equivale al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa di cui all'art. 5 comma 4, lettera d) della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 5.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali dei direttori di albergo è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

a) un dirigente dell'amministrazione provinciale, designato dall'Unione regionale delle province liguri, che la presiede;

b) due rappresentanti dei titolari delle aziende ricettive alberghiere, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) due rappresentanti dei direttori di albergo, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un docente esperto di scienze economiche o di tecnica del turismo designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;

e) un docente esperto di legislazione turistica, designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale o un dirigente del Servizio regionale organizzazione turistica e strutture ricettive;

f) uno o più docenti di lingua straniera in relazione alle lingue estere oggetto delle prove d'esame designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale. Ciascun docente di lingua straniera partecipa per la lingua di competenza ai lavori della commissione limitatamente alle sedute in cui è chiamato ad esaminare candidati che si presentano per tale lingua nelle prove scritte e orali;

g) un esperto in metodologie di conduzione alberghiera e turistico-ricettiva in genere, in nozioni di marketing turistico-ricettivo e in nozioni di amministrazione e contabilità alberghiera;

h) un esperto in scienza della alimentazione o un dirigente medico del Servizio regionale igiene, specialista in igiene.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio regionale organizzazione turistica e strutture ricettive con qualifica non inferiore a istruttore. Per ciascun componente della commissione è nominato con la medesima procedura un supplente. Qualora per due sedute consecutive e senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni né il membro effettivo né il membro supplente si provvede alla sostituzione di entrambi.

3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno i tre quinti dei componenti.

4. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere riconfermata.

Art. 6.

Indennità

1. Ai componenti della commissione esaminatrice e al segretario sono corrisposte indennità pari a quelle indicate all'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Esenero dall'esame

1. È considerato valido ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale della durata di almeno mille ore comprensivi di tirocinio, organizzati dalla regione o da enti convenzionati. A tali corsi sono ammessi soggetti in possesso del titolo di studio di cui all'art. 8 comma 1 lettera e) e che abbiano dimostrato la conoscenza di almeno due delle lingue straniere previste dall'art. 8 comma 1, lettera g). Il superamento dell'esame finale del corso conferisce l'abilitazione ad operare presso le strutture di cui all'art. 3 comma 3.

2. Per i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che hanno svolto attività all'estero, la prova del possesso di conoscenza delle lingue e delle attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l'accesso all'attività di cui alla presente legge, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, dell'attività di cui all'art. 2 comma 1, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392. 3. La certificazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'azienda;

b) per almeno tre o quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'azienda, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'azienda, qualora il richiedente dimostri di aver svolto l'attività in oggetto a titolo dipendente presso un'azienda alberghiera per almeno cinque anni;

d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso una azienda alberghiera o navi passeggeri, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 3 l'attività non può essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

5. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal comma 3, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro o dalla Capitaneria di porto d'iscrizione nel caso si tratti di commissari di bordo capi servizio.

Art. 8.

Requisiti per l'ammissione agli esami di abilitazione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti all'esercizio della professione di direttore di albergo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990 n. 39

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo);

- b) residenza stabile in un comune della Liguria;
- c) età non inferiore a diciotto anni;
- d) godimento dei diritti civili politici;
- e) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità) o diploma conseguito all'estero per il quale è stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
- f) attività di almeno due anni consecutivi a titolo dipendente presso un'azienda alberghiera o navi passeggeri con mansioni organizzative e con responsabilità di almeno un reparto dell'azienda;
- g) conoscenza di una o più lingue straniere fra quelle maggiormente diffuse in Europa (francese, inglese, spagnolo e tedesco) in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 3.

Art. 9.

Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione consiste in due prove scritte e una orale.

2. Le prove scritte, anche sotto forma di questionario, vertono sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica con particolare riguardo alle norme sull'attività ricettiva, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, civilistici, sociali, penali e fiscali;
- b) tecnica turistica con particolare riguardo alle metodologie della conduzione alberghiera, della ristorazione e delle altre attività turistico-ricettive, di marketing turistico-ricettivo, di amministrazione e contabilità alberghiera e di informatica.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica con particolare riguardo alle norme sull'attività ricettiva;
- b) principi di diritto civile, sociale, penale e fiscale con particolare riferimento all'attività ricettiva;
- c) tecnica turistica con particolare riguardo alle metodologie della conduzione alberghiera, della ristorazione e delle altre attività turistico-ricettive, di marketing turistico-ricettivo, di amministrazione e contabilità alberghiera e di informatica;
- d) principi generali di igiene alberghiera e principali norme legislative in materia;
- e) principali norme igienico-sanitarie concernenti l'alimentazione, principi igienico-sanitari inerenti la conservazione, la preparazione, la somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- f) nozioni di geografia turistica;
- g) una o più lingue straniere in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 3. Detta prova consiste in una conversazione atta a dimostrare la corretta conoscenza delle lingue straniere scelte anche sotto il profilo commerciale e turistico-professionale.

Art. 10.

Procedura di esame e attestato di abilitazione

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione si effettuano di norma in un'unica sessione biennale indetta entro il 30 settembre.

2. Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

3. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese di L. 150.000, in analogia a quanto disposto dall'art. 239 comma 2 numero 7 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.

4. La Commissione valuta ciascuna prova d'esame manifestando un giudizio di «idoneità» o di «non idoneità».

5. I candidati che non hanno conseguito l'idoneità in ognuna delle prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale.

6. L'abilitazione si consegue con il superamento delle prove scritte e di quella orale.

7. La giunta regionale approva l'elenco degli idonei all'esercizio della professione di direttore di albergo e autorizza il rilascio dell'attestato di abilitazione.

8. L'abilitato in una sola lingua straniera, per svolgere l'attività di cui all'art. 3, comma 3, deve conseguire in una successiva sessione l'idoneità nella seconda lingua straniera.

Art. 11.

Albo regionale

1. È istituito presso la Regione l'albo dei direttori di albergo, al quale sono iscritti tutti coloro che hanno ottenuto l'abilitazione di cui all'art. 10, con la indicazione delle lingue straniere nelle quali hanno conseguito l'idoneità.

2. I direttori di albergo che hanno conseguito l'abilitazione in altre regioni o, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3, in altro Stato membro della Comunità europea con modalità e caratteristiche analoghe a quelle disciplinate dalla presente legge, che intendano essere iscritti nell'albo, devono produrre domanda alla regione. La domanda deve essere corredata della documentazione attestante la conseguita abilitazione e le modalità del conseguimento.

3. L'inserimento nell'Albo è titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attività di direttore di albergo nella regione Liguria.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno i direttori di albergo iscritti all'Albo devono presentare alla regione, ai fini della conferma dell'iscrizione, certificato attestante lo svolgimento dell'attività in un esercizio alberghiero della Liguria.

5. La mancata produzione della certificazione entro il termine di cui al comma 4 comporta una annotazione d'ufficio con la quale si dichiara la temporanea inattività dell'interessato in Liguria. L'annotazione è cancellata allorquando l'interessato produca la certificazione della ripresa attività. La annotazione e la cancellazione di questa sono effettuate dal Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive.

Art. 12.

Obblighi e divieti

1. È vietato esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.

2. È vietato avvalersi della prestazione professionale, quale direttore di albergo, di soggetto non iscritto nell'Albo regionale, salvo quanto disposto dall'art. 3 comma 4.

3. È vietato ai direttori di albergo l'esercizio di altre attività turistiche per le quali non sia stata conseguita la prescritta idoneità o l'esercizio di altre attività di carattere commerciale che non siano attinenti al proprio ruolo.

Art. 13.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni dei divieti di cui agli articoli 3 e 12 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per l'esercizio della professione di direttore di albergo senza possesso dell'abilitazione, da L. 1.500.000 a L. 6.000.000;
- b) per l'esercizio della professione di direttore di albergo a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso senza aver conseguito l'idoneità in due lingue straniere, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000;
- c) per l'esercizio di altre attività turistiche senza la prescritta idoneità o per l'esercizio di altre attività di carattere commerciale non attinenti al proprio ruolo, da L. 800.000 a L. 3.200.000;

d) per il titolare della struttura ricettiva alberghiera classificata a tre stelle con almeno centoquaranta posti letto ovvero a quattro stelle, a cinque stelle o cinque stelle lusso che non adempia all'obbligo di avvalersi del direttore di albergo o che rimanga privo del direttore di albergo per oltre novanta giorni, da L. 1.500.000 a L. 6.000.000;

e) per il titolare della struttura ricettiva alberghiera che si avvalga, quale direttore di albergo, di soggetto non iscritto nell'Albo regionale, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000;

f) per l'omessa comunicazione scritta alla regione e al comune competente della vacanza nella direzione della struttura ricettiva alberghiera, da L. 100.000 a L. 400.000.

2. In caso di violazione da parte di un direttore di albergo di norme regolanti il settore turistico-ricettivo in materia di tariffe e registrazione dei clienti, nonché per comprovati comportamenti gravemente offensivi nei confronti della clientela e contrari alla deontologia professionale e ai doveri dell'ospitalità, riscontrati nell'esercizio della vigilanza e ai desumbili da reiterati reclami presentati dai clienti, si applica:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 in occasione della prima violazione;

b) la sospensione dall'Albo regionale professionale, in caso di recidiva;

c) la cancellazione dall'Albo regionale in caso di recidiva reiterata.

3. Per l'accertamento dell'infrazione e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, sono delegate alle Province la vigilanza e il controllo sull'attività dei direttori di albergo nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.

2. La Regione può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale per verificare l'osservanza della presente legge.

Art. 15.

Disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati e hanno carattere definitivo.

2. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

3. Gli enti delegati determinano nel loro ambito gli organi che devono esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla regione.

4. In caso di ritardo, di omissione o di violazione di legge nell'emanazione dei singoli atti la giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

La giunta regionale, qualora ne ravvisi l'urgenza e l'opportunità, può demandare al suo componente incaricato della materia o ad un dirigente regionale l'emanazione di tali provvedimenti.

5. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempimenti dell'ente delegato, viene promossa, ai sensi dello Statuto, la revoca della delega.

Art. 16.

Rapporti finanziari per la delega

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna Provincia i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 e le assegnazioni di cui alla legge regionale 22 luglio 1991 n. 13.

Art. 17.

Norma transitoria

1. I cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in condizioni analoghe a quelle previste all'art. 7 per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, per attività svolta in Italia e in paesi non comunitari, sono esonerati dall'obbligo dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, comma 2.

2. A tal fine, gli interessati devono produrre, a pena di decadenza, apposita domanda indirizzata alla regione Liguria, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando idonea documentazione atta a dimostrare la conoscenza di una o più lingue secondo quanto indicato all'art. 8 comma 1, lettera g) e lo svolgimento dell'attività utilizzando le certificazioni previste dall'art. 7 comma 5.

Tale documentazione deve riferirsi all'attività lavorativa nel settore alberghiero con funzioni analoghe a quelle di direttore di albergo o a attività lavorativa di commissario di bordo.

3. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutte le strutture ricettive alberghiere indicate all'art. 3 comma 1, per poter continuare l'attività, dovranno essere preposti direttori di albergo regolarmente abilitati, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 18.

Sessione straordinaria

1. In prima applicazione della presente legge e comunque non oltre centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore è indetta una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo.

2. La sessione straordinaria di cui al comma 1 è riservata a coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) e abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, funzioni analoghe a quelle di direttore di albergo o siano dipendenti di aziende alberghiere con funzioni non inferiori a quelle di concetto e che abbiano conoscenza di una o più lingue straniere secondo quanto indicato all'art. 8 comma 1, lettera g).

3. La partecipazione alla sessione straordinaria è altresì consentita a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equivalente, che abbiano svolto l'attività di cui al comma 2, per almeno sei anni e che abbiano conoscenza di una o più lingue straniere secondo quanto indicato all'art. 8 comma 1 lettera g).

4. Le prove d'esame si svolgono con le modalità di cui all'art. 9 comma 3.

Art. 19.

Modificazione delle tabelle B e C dell'allegato alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» e successive modificazioni).

1. La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni e integrazioni è così modificata:

a) alla tabella B dell'allegato, la voce I.01 è sostituita dalla seguente:

«I.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:
1.011 assicurati 24/24 ore con un dipendente per servizio almeno 16/24 ore (5), punti 12;
1.012 assicurati 24/24 ore con almeno un dipendente (3) (4), punti 6;

1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (1) (2), punti 1;
1.014 direttore di albergo (3) (4) (5) (17), punti 3»;

b) alle note della tabella B dell'allegato è aggiunta la seguente:

«(17) In caso di alberghi a tre stelle con meno di centoquaranta posti letto l'obbligo del direttore di albergo non sussiste»;

c) alla tabella C dell'allegato, la voce 1.01 è sostituita dalla seguente:

«1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni 1.011 assicurati 16/24 ore (4), punti 6;
1.012 assicurati 14/24 ore (3), punti 3;
1.013 assicurati 12/24 ore (2), punti 1;
1.014 direttore d'albergo (3) (4) (11), punti 3»;

d) alle note della tabella C dell'allegato è aggiunta la seguente:

«(11) In caso di residenza turistico alberghiera a tre stelle cof meno di centoquaranta posti letto l'obbligo del direttore d'albergo non sussiste.».

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Le somme dovute dai candidati per l'ammissione all'esame a titolo di concorso spese ai sensi dell'art. 10, comma 3, sono acquisite al bilancio regionale senza vincolo di destinazione e iscritte al capitolo 2105 «Contributi e concorsi nelle spese sostenute dalla regione» dello stato di previsione dell'entrata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 3.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 e aumento di L. 3.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8455 «Spese per l'espletamento di esami e l'accertamento di requisiti tecnici riguardanti operatori professionali nel settore turistico» del medesimo stato di previsione.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 dicembre 1993

FERRERO

94R0053

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 59.

Modifica della legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMUOVA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Nell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi» sono soppresse le parole:

«i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8 terzo comma della Costituzione e».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 dicembre 1993

FERRERO

94R0054

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 60.

Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 5 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMUOVA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge promuove interventi straordinari nel settore olivicolo per il recupero della validità tecnico-economica degli oliveti nelle aree individuate dal Programma olivicolo regionale al fine di:

- a) razionalizzare le strutture produttive;
- b) migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

2. La presente legge disciplina altresì l'abbattimento di alberi di olivo al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale.

Art. 2.

Specificazione degli interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura

1. Per le finalità di cui alla presente legge possono essere concessi contributi straordinari per i seguenti interventi:

- a) abbassamento delle chiome mediante potature straordinarie di miglioramento e risanamento e ottimizzazione della densità d'impianto;
- b) potature straordinarie di perfezionamento della forma di allevamento;
- c) sistemazione e consolidamento dei terreni, ivi compresa la costruzione e il riattamento di piccoli muri a secco;
- d) introduzione di una meccanizzazione specifica per l'olivicoltura;

e) difesa fitosanitaria mediante metodi di lotta integrata, guidata e biologica;

f) reimpianti specializzati e reinnesti con varietà miglioratrici o maggiormente affermate ed ambientate;

g) realizzazione di impianti aziendali di distribuzione per l'irrigazione e la fertirrigazione a basso consumo idrico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finanziabili esclusivamente se inseriti negli specifici piani di cui all'art. 3.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), possono essere finanziati solo a completamento delle operazioni di cui alla lettera a) e limitatamente ad un biennio.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere da c) a g), possono essere finanziati indipendentemente dagli interventi di cui alla lettera a), purché gli oliveti siano già stati ristrutturati, attraverso operazioni di diradamento e abbassamento delle chiome, con le modalità individuate dai risultati della sperimentazione regionale e definite dal Programma olivicolo regionale.

Art. 3.

Piani di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 si attuano attraverso piani, della durata massima di un triennio, approvati dalla giunta regionale.

2. I piani di intervento devono indicare:

- a) la situazione attuale della zona oggetto di intervento e gli obiettivi che si vogliono perseguire;

- b) la complessiva superficie olivicola interessata che non può essere inferiore a 5 ettari e superiore a 15 ettari;
- c) le aziende interessate dal piano e la loro rispettiva estensione;
- d) la collocazione cartografica su scala 1:5000 delle superfici oggetto di intervento;
- e) le singole operazioni da effettuare e le metodologie di attuazione;
- f) la ripartizione delle singole operazioni da effettuare in stralci annuali di intervento;
- g) il nominativo del tecnico responsabile della redazione e dell'attuazione del piano;
- h) le analisi dei costi, il complessivo preventivo di spesa e il contributo richiesto;
- i) l'attività informativa e divulgativa che si intende promuovere per una corretta attuazione dei piani.

3. I piani devono prevedere tecniche di intervento conformi ai risultati della sperimentazione regionale e definite nel Programma olivicolo regionale.

Art. 4.

Beneficiari dei contributi

1. Beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 possono essere i coltivatori diretti, le cooperative agricole, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i proprietari e i conduttori di oliveti.

2. I beneficiari di cui al comma 1, per ottenere i contributi previsti dall'art. 7 devono espressamente chiedere, ai soggetti abilitati di cui all'art. 5, di essere inseriti nei piani di intervento di cui all'art. 3.

Art. 5.

Soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento

1. I soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento sono:

- a) le Comunità montane e i consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6;
- b) le associazioni di imprenditori agricoli, le associazioni di produttori olivicoli, le cooperative e i loro consorzi.

Art. 6.

Piani di intervento: modalità di approvazione

1. I piani di intervento predisposti dai soggetti di cui all'art. 5 lettera b) devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno alle Comunità montane, e ai consorzi dei comuni.

2. Le Comunità montane e i consorzi dei comuni devono trasmettere alla regione, entro il 31 maggio di ogni anno, tutti i piani predisposti ai sensi dell'art. 5 unitamente al proprio parere sull'ammissibilità degli interventi previsti nei piani medesimi.

3. La giunta regionale approva in linea tecnica i piani di intervento e formula apposita graduatoria tenuto conto:

- a) delle zone prioritarie delimitate dal Programma olivicolo regionale;
- b) delle zone classificate nel Piano territoriale di coordinamento paesistico con il regime normativo di «conservazione» con riferimento all'assetto insediativo e con il regime normativo di «mantenimento» con riferimento all'assetto geomorfologico;
- c) della qualità tecnico-operativa dei piani di intervento;
- d) del maggior grado di concentrazione degli interventi nelle singole aree interessate dai piani.

4. Sulla base della graduatoria di cui al comma 3 i piani di intervento sono finanziati per stralci annuali nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. Il finanziamento del primo stralcio dà diritto al finanziamento degli stralci successivi con priorità rispetto ai piani non ancora finanziati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

6. I piani approvati ai sensi del comma 3, che non hanno ottenuto finanziamento per l'anno di presentazione, sono riamei alle graduatorie degli anni successivi previa riconferma, da parte dei soggetti di cui all'art. 5, alla regione entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 7.

Concessione dei contributi

1. Le Comunità montane e i consorzi dei comuni, concedono ai beneficiari di cui all'art. 4, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani finanziari ai sensi dell'art. 6, contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

- a) 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), f) e g) dell'art. 2;
- b) 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2.

2. Nelle zone definite svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, il contributo di cui al comma 1 è elevato rispettivamente al 45 per cento e al 22,5 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La liquidazione dei contributi è disposta a seguito di certificazione di regolare attuazione degli interventi, previsti nei singoli stralci annuali dei piani, da parte dei Servizi provinciali agro-alimentari competenti per territorio.

4. Gli oliveti interessati agli interventi di cui all'art. 2 possono beneficiare una sola volta dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

Contributo per mancata produzione

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 che, nell'ambito dei piani approvati ai sensi dell'art. 6, procedono alla ristrutturazione degli oliveti mediante le operazioni descritte all'art. 2, lettera a), le Comunità montane e i consorzi dei comuni, possono concedere, a titolo di parziale indennizzo per il mancato reddito, un contributo «una tantum» di L. 1.000.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata, fino ad un massimo di L. 3.000.000 per azienda, a condizione che:

- a) l'incidenza della produzione olivicola sulla produzione lorda vendibile aziendale non sia inferiore al 30 per cento;
- b) almeno un terzo della superficie olivetata venga ristrutturata.

2. Le domande di contributo devono essere presentate alle Comunità montane e ai consorzi dei comuni.

Art. 9.

Promozione dell'associazionismo fra operatori specializzati in olivicoltura

1. Le Comunità montane e i consorzi dei comuni, sentite le associazioni dei produttori olivicoli costituite ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, nonché le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, promuovono la costituzione di associazioni e/o cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche colturali negli oliveti.

2. Alle associazioni e/o cooperative di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la loro costituzione e prima organizzazione nonché per l'acquisto di attrezzature specifiche per l'olivicoltura e riguardanti le operazioni di potatura, raccolta agevolata e meccanica e difesa fitosanitaria con i metodi di lotta integrata, guidata e biologica. Nelle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, il contributo è elevato al 75 per cento.

Art. 10.

Norme relative all'abbattimento di alberi di olivo

1. È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di uno ogni biennio per ogni 2000 mq. di superficie di oliveto posseduta dal titolare dell'azienda e comunque in misura non superiore a 5 piante complessive ogni biennio per ogni singola azienda.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, può essere autorizzato l'abbattimento di alberi di olivo nei seguenti casi:

- a) accertata morte fisiologica;
- b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
- c) eccessiva fitezza di impianto;
- d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
- e) esecuzione di opere di pubblica utilità;

f) realizzazione di fabbricati in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia di livello comunale e regionale.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono rilasciate dalle Comunità montane e dai consorzi dei comuni.

4. Nei casi previsti dal comma 2 lettera a) e b), gli Enti di cui al comma 3 hanno facoltà di imporre, ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo, stabilendo le modalità e il termine del rimpianto. In ogni caso l'autorizzazione deve imporre tutte le misure precauzionali per impedire i danni, sotto l'aspetto idrogeologico, che i mutamenti di destinazione possono arrecare al suolo.

5. Nei casi previsti dal comma 2 lettere d), e) ed f) le autorizzazioni devono comunque indicare gli estremi del titolo abilitativo urbanistico-edilizio rilasciato dall'autorità competente e il termine entro cui deve essere ultimata l'esecuzione delle opere in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

6. Il taglio del ciocco o la capitozzatura finalizzati al risanamento e al miglioramento produttivo delle piante di olivo non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al presente articolo.

7. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non adempia a quanto prescritto nell'autorizzazione medesima incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000 per ogni pianta.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

Art. 11.

Delega

1. Le funzioni che le Comunità montane e i consorzi dei comuni esercitano a norma della presente legge sono ad essi delegate.

2. Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la presente legge.

3. Alle Comunità montane e ai consorzi dei comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, spettano i proventi delle relative sanzioni amministrative-pecuniarie.

Art. 12.

Norme finali

1. I piani di intervento devono essere presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed entro centoventi giorni dalla medesima data le Comunità montane e i consorzi dei comuni devono trasmettere il prescritto parere.

2. La legge regionale 10 giugno 1983 n. 22 è abrogata.

3. L'art. 10 della presente legge attua il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475, così come modificato dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e dagli articoli 71 e 72 del decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 987.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 700.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:

6756 «Contributi in conto capitale agli olivicoltori per interventi destinati al recupero della validità tecnico-economica degli oliveti» con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza e di cassa, per l'attuazione dei piani di cui all'art. 6;

6761 «Contributi *in tantum*» ai coltivatori diretti per indennizzo di mancata produzione a seguito di ristrutturazione degli oliveti» con lo stanziamento di L. 80.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 8;

6766 «Contributi in conto capitale a favore di associazioni e cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche colturali negli oliveti» con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 9.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 dicembre 1993

FERRERO

94R0055

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46.

Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 111 del 29 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. La regione individua nell'associazione «Enoteca regionale Emilia-Romagna» con sede in Dozza (BO), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.

3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'«Enoteca regionale Emilia-Romagna», per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.

Art. 2.

Finanziamenti

1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:

a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;

b) contributi, fino al sessanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione economica e di orientamento per il consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli.

2. La giunta regionale dispone la concessione dei predetti contributi nei modi seguenti:

a) per il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, in unica soluzione previa approvazione, da parte dei competenti organi dell'«Enoteca regionale Emilia-Romagna», del bilancio annuale di gestione della mostra;

h) per i contributi di cui alla lettera *h)* del comma 1, in due soluzioni:

1) la prima a titolo di acconto, pari al settanta per cento, all'approvazione, da parte della giunta regionale, del programma di attività dell'«Enoteca regionale Emilia-Romagna»;

2) la seconda a titolo di saldo, pari al trenta per cento, ovvero la minor somma eventualemnente risultante, all'approvazione del rendiconto dell'attività svolta.

3. La concessione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento è disposta previa istruttoria da parte del competente servizio regionale.

4. L'approvazione del rendiconto costituisce condizione per la erogazione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento da svolgere nell'esercizio successivo.

Art. 3.

Condizioni per la concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata alla condizione che l'associazione «Enoteca regionale Emilia-Romagna»:

a) si doti di uno statuto e di un regolamento interno i cui contenuti siano conformi alle finalità previste dall'art. 1;

b) dimostri che fra gli associati siano inclusi i seguenti soggetti:

1) produttori singoli ed associati, comprese, fra questi ultimi, le associazioni di produttori vitivinicoli, riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, che commercializzano il prodotto dei loro associati, nonché altri operatori che producono e/o commercializzano i prodotti imbottigliati di cui all'art. 1;

2) consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, nonché enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato;

c) preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da rappresentanti dei soggetti di cui al punto 1 della lettera *b)*.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione farà fronte con la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37; nonché l'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10; l'art. 13 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31; l'art. 8 della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51; l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 17.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei capitoli nn. 18140 e 18147.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 1993

Il vicepresidente: PERDOMI

94R0047

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47.

Norme per il sostegno delle attività culturali per l'anno 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 111 del 29 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge regola, in via transitoria, fino all'entrata in vigore della disciplina organica in materia di promozione culturale, gli interventi regionali nel settore.

Art. 2.

Finalità e destinatari dell'intervento regionale

1. Per l'anno 1993 i destinatari dell'intervento regionale sono i soggetti individuati nella Tabella A allegata, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 3.

Liquidazione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 2 vengono impegnati con atto della giunta regionale e liquidati ed erogati in unica soluzione con decreto dell'assessore competente per materia.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. I fondi necessari, pari a lire 820.000.000, sono allocati nel cap. 70555 del bilancio di previsione 1993 che è dotato della necessaria disponibilità.

Art. 5.

Abrogazione di norme regionali

1. La legge regionale 10 aprile 1986, n. 9 è abrogata.

Art. 6.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 1993

Il vicepresidente: PERDOMI

(Omissis).

94R0048

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1993, n. 23.

Modificazioni dell'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 11 del 22 aprile 1993, in materia di disciplina delle nomine e delle designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale e del comitato dei garanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 28 del 16 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, è sostituito dal seguente:

«8. Ai componenti del Comitato dei garanti spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, riconosciuto entro i limiti di cui alla vigente legislazione in materia di trattamento di missione per i dipendenti regionali della massima qualifica, un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dalla legge regionale 20 maggio 1992, n. 15, per il Presidente del CO.RE.CO.».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 dicembre 1993.

DI BARTOLOMEO

94R0063

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1993, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, ad oggetto «Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale - Comitato dei garanti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 28 del 16 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresses le parole "entro cinque giorni dal ricevimento" e sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per l'inoltro delle proposte di candidatura di cui al 1° comma del medesimo articolo 4».

Art. 2.

1. Al 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresses le parole «al 4° mese» e sono sostituite dalle seguenti: «al 1° mese dell'anno».

2. Al 6° comma dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresses le parole «al termine della legislatura» e sono sostituite dalle seguenti: «alla fine del 1° mese dell'anno successivo alla scadenza della legislatura».

Art. 3.

1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1993 è da intendersi meramente ordinatorio.

2. Il 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che sono stati designati o nominati dalla Regione sono tenuti, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica, da effettuarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente della Giunta regionale la propria accettazione, trasmettendo:

a) dichiarazione relativa all'inesistenza o alla cessazione delle condizioni ostative di cui all'art. 10;

b) dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propri e del proprio nucleo familiare».

3. Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresses le parole «del Consiglio Regionale».

4. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione dei redditi, prevista dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, deve altresì essere inoltrata al Presidente della Giunta Regionale, entro il novantesimo giorno, successivo alla scadenza del mandato».

5. Alla fine del quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 è aggiunto: «La decadenza dalla nomina o dalla designazione è disposta con proprio decreto del Presidente della Giunta Regionale».

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 dicembre 1993.

DI BARTOLOMEO

94R0064

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 — Art. 31 legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 1 del 15 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1994 il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 gennaio 1994.

DI BARTOLOMEO

94R0065

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22.

Conferimento di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle Unità Sanitarie Locali, ammissione ai concorsi per il profilo professionale degli psicologi nelle Unità Sanitarie Locali e norme sul riordino del Servizio Sanitario Provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - A.A. n. 57 del 23 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino alla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione, regolamentati dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi provvisori su posti vacanti per direttori sanitari o dirigenti medici a dipendenti inquadrati nella posizione funzionale di vice direttore sanitario.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 cessano comunque dalla data della copertura definitiva dei rispettivi posti messi a concorso.

3. L'incarico è conferito al candidato che sia in possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità per la disciplina «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per il relativo concorso pubblico.

Art. 2.

1. In deroga all'articolo 18, comma 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di direttore sanitario degli ospedali di 2° e 3° grado possono essere affidate, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, ad un primario ospedaliero della competente unità sanitaria locale.

Art. 3.

Concorso pubblico per titoli ed esami per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.

1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico delle posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e di psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi, oltre ai candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, sono ammessi altresì i cittadini italiani che hanno conseguito nelle università austriache il grado accademico «doctor philosophiae», con indirizzo di studio in psicologia, riconosciuto equipollente alla laurea in pedagogia ai sensi della legge 6 aprile 1982, n. 241, e del decreto ministeriale 13 dicembre 1989.

Art. 4.

Norme di raccordo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

1. In attesa dell'emanazione di ulteriori misure di riordino del servizio sanitario provinciale le attuali U.S.L. Centro-Sud, U.S.L. Ovest, U.S.L. Nord ed U.S.L. Est, determinate con legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive integrazioni sono erette in Aziende speciali aventi gli stessi ambiti territoriali fissati nell'articolo 3 della citata legge provinciale n. 1/81.

2. Le Aziende speciali «Unità Sanitarie Locali» sono enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano con competenza nei rispettivi territori e, nell'ambito territoriale proprio, si suddividono in distretti secondo i bacini di utenza già determinati dalle vigenti disposizioni. Esse sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile.

3. Alla direzione dell'Azienda è preposto il direttore generale cui spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda: egli è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

4. Gli attuali amministratori straordinari delle U.S.L. assumono a tempo pieno, per il periodo di cui al primo comma le funzioni del direttore generale nelle rispettive U.S.L. La Giunta provinciale, su proposta del direttore generale competente, provvede alla nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario ai quali sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la durata in carica del rispettivo direttore generale.

5. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono assunti con contratto di diritto privato a termine, i cui contenuti sono stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità del relativo incarico, nonché dei livelli remunerativi del settore. I dipendenti pubblici chiamati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma sono collocati in aspettativa secondo i principi di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive integrazioni, fermo restando la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento economico in godimento.

6. Dalla data di insediamento dei direttori generali l'ufficio di direzione di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è soppresso.

7. Presso ogni Azienda speciale «Unità sanitaria locale» è nominato il Consiglio dei sanitari, composto di numero 15 membri, di cui 8 scelti tra i medici in servizio nelle strutture aziendali e per il rimanente numero tra il personale appartenente al ruolo sanitario anche non laureato. Il Consiglio dei sanitari è organo interno dell'Azienda e fa parte della direzione generale, dura in carica tre anni, ed è presieduto dal direttore sanitario. Svolge funzioni consultive e si esprime emettendo pareri in tutti i casi che gli vengono sottoposti. Qualora il direttore generale intenda assumere provvedimenti in difformità ai pareri espressi dal Consiglio dei sanitari deve motivarne le ragioni. La Giunta provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione determina la composizione, le modalità di elezione e ne disciplina il funzionamento.

8. In ogni Presidio ospedaliero dell'Azienda U.S.L. è previsto un dirigente medico di II livello responsabile della gestione igienico-organizzativa, che opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal direttore sanitario, un dirigente amministrativo responsabile per l'esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento amministrativo, il quale opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal direttore amministrativo.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

Art. 5.

Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente l'assistenza sanitaria in Austria

1. La lettera b) dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituita:

a) Land Salzburg per le «Landeskrankenanstalten Salzburg» per trattamenti di forme morbose renali, per interventi cardiocirurgici e per interventi di palatoschisi.

2. All'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, sono aggiunti i seguenti punti:

a) "Sozialpsychiatric Bregenz - Wohngemeinschaft Haus Montfort" con sede a Bregenz per la cura e riabilitazione dei soggetti affetti da turbe psichiche;

b) "Stiftung Rehabilitation nach Organtransplantation", con sede a Stronach presso Lienz (Osttirol), per la cura e riabilitazione dei bambini e giovani che hanno subito un trapianto di organi;

m) "Comune di Hohenems" per l'attività svolta nell'ospedale zonale di Hohenems per il trattamento dei problemi riguardanti la sterilità delle donne.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: URZI.

93R1173

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Elurria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiala, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiacco SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Carliere Miiiani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»	
Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»	
Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 4 *

L. 5.200